*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 116**

# GAZZETTA  UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 21 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80/L**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2003.

**Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti a seguito della revisione parziale disposta con decreto ministeriale 12 febbraio 2002.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO II
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono previsti atti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 febbraio 2002, con il quale è stata disposta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 1997;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessità di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 sopra richiamato decreto ministeriale 12 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione parziale disposta con proprio decreto ministeriale 12 febbraio 2002. Tale elenco è riportato negli allegati *A* (medici abilitati) e *B* (medici supplenti) che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il dirigente:* RUOCCO

ALLEGATO *A*

MEDICI DI BORDO ABILITATI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO È STATA CONFERMATA A SEGUITO DI ESITO FAVOREVOLE DELLA REVISIONE PARZIALE DISPOSTA CON DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2002)

| | Cognome nome | Data nascita | Luogo nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | Agresta Ferdinando | 10/9/63 | Benevento |
| 2 | Aloisi Pasqualino | 9/4/55 | Staletti |
| 3 | Boato Giuseppe | 1/8/61 | Mirano |
| 4 | Bruno Aldo | 19/2/62 | Benevento |
| 5 | Castrucci Loreto | 4/3/31 | Alvito |
| 6 | Cirillo Diego | 30/1/64 | Roma |
| 7 | Dini Gian Carlo | 11/10/26 | Carrara |
| 8 | Ferrante Maurizio | 1/9/60 | Napoli |
| 9 | Frosina Francesco Carmelo | 26/11/61 | Bagnara Calabra |
| 10 | Gallina Mauro | 17/8/56 | Venezia |
| 11 | Garofano Massimo | 18/7/63 | Torre del Greco |
| 12 | Iuliano Domenico | 18/2/61 | Napoli |
| 13 | Lupoli Giovanni | 25/6/39 | Frignano |
| 14 | Manfrin Mara | 6/2/56 | Venezia |
| 15 | Nannicini Federico | 9/1/67 | Prato |
| 16 | Pascale Rosario | 5/8/62 | Naro |
| 17 | Pietropaolo Aniello | 28/6/58 | Napoli |
| 18 | Romano Corrado | 18/12/52 | Firenze |
| 19 | Sacchetto Mario | 6/3/57 | Avezzano |
| 20 | Trombetta Umberto | 10/12/49 | Arzoli |

ALLEGATO *B*

MEDICI DI BORDO SUPPLENTI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO È STATA CONFERMATA A SEGUITO DI ESITO FAVOREVOLE DELLA REVISIONE PARZIALE DISPOSTA CON DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2002)

| | Cognome nome | Data nascita | Luogo nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | Annuzzi Giovanni | 8/10/63 | Maratea |
| 2 | Bertollo Annibale | 17/5/53 | Cittadella |
| 3 | Colombo Guido | 6/9/53 | Monserrato |
| 4 | Di Muro Leonardo | 29/10/30 | Canosa di Puglia |
| 5 | Forgione Giorgio | 28/7/48 | Genova |
| 6 | Fuduli Rosa Lia Carlotta | 8/1/50 | Filandari |
| 7 | Gargiuoli Domenico | 9/8/47 | Stigliano |
| 8 | La Sala Matteo | 27/8/52 | Foggia |
| 9 | Loriga Albino | 15/12/60 | Sedini |
| 10 | Martini Orlando | 26/1/48 | Genova |
| 11 | Moriello Nicola | 19/6/63 | Casagiove |
| 12 | Nasi Pier Giorgio | 27/6/48 | Pamparato |
| 13 | Nota Giulio | 6/8/45 | Roma |
| 14 | Piras Sandro | 22/4/57 | Sassari |
| 15 | Scamardella Antonio | 20/7/60 | Napoli |
| 16 | Scaramozzino Antonio | 2/9/27 | Reggio Calabria |
| 17 | Sciarrone Gaetano | 8/6/55 | Messina |
| 18 | Taverna Domenico Maria | 2/5/59 | Napoli |
| 19 | Tiene Gaetano | 22/9/62 | Bitonto |

03A06229

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2003.

**Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti (supplemento n. 8).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale è stato, tra l'altro, istituito l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e alla repressione delle infrazioni nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto l'art. 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49, riguardante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», secondo il quale, nell'ambito delle disposizioni in materia di controlli e di personale, l'Ispettorato centrale repressione frodi, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988 che, tra le funzioni attribuite alle divisioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevede l'elaborazione e l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agro-alimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visto altresì l'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989, 23 gennaio 1991, 10 marzo 1993, 28 settembre 1993, 5 dicembre 1995, 21 dicembre 2000 e 17 giugno 2002, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989, n. 29 del 4 febbraio 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 9 ottobre 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2001 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 2002;

Ritenuto necessario aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione fertilizzanti, rinnovata col decreto ministeriale 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 2000, modificata da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 28 settembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la direttiva 98/34/CE, concernente le procedure d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 8» descritti nell'allegato al presente decreto;

2. I metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto si applicano ai concimi nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2003

*L'ispettore generale capo:* LO PIPARO

ALLEGATO

# Metodo per identificare la presenza di "Sangue" nei fertilizzanti



## 1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo quali-quantitativo per identificare e determinare la presenza di "sangue" nei fertilizzanti.

## 2. *Campo d'applicazione*

Il metodo è applicabile ai concimi organici azotati "sangue secco" e "sangue fluido".
La stessa metodica può essere utilizzata anche per verificare (analisi qualitativa) la presenza di "sangue" nei seguenti fertilizzanti:"Miscela di concimi organici N e NP" e nei concimi organo-minerali contenenti "sangue secco" e "sangue fluido".

## 3. *Principio*

La proteina più importante e caratteristica presente nel sangue è l'emoglobina. Si tratta di una proteina globulare caratterizzata dalla presenza del gruppo prostetico eme che contiene ferro ($Fe^{2+}$), facilmente rilevabile per via spettrofotometrica nello spettro del visibile. Nel presente metodo, il gruppo eme dell'emoglobina del sangue viene estratto mediante una soluzione di trietanolammina e caratterizzato per via spettrofotometrica. Il massimo di assorbanza dell'emoglobina si ha per $\lambda$ = 406,8 nm. Il contenuto di emoglobina nei concimi organici azotati è determinato confrontando l'assorbanza a 406,8 nm dell'estratto in trietanolammina con quello di uno standard di emoglobina. Per l'accertamento qualitativo della presenza di "Sangue" in concimi contenenti oltre al sangue altre matrici organiche è necessario eseguire uno spettro di assorbimento nella regione di lunghezza d'onda ($\lambda$) compresa fra 340 e 500 nm. Dalla derivata prima $[f'(x)]$ di questo spettro di assorbimento è possibile determinare la presenza di emoglobina osservando la presenza di un picco caratteristico a 420 nm.

## 4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Emoglobina (substrato per proteasi, sec. Anson).

4.2. Trietanolammina, $C_6H_{15}NO_3$, ≥99%.

4.3. Soluzione di trietanolammina al 5%.
Sciogliere 50 mL di trietanolammina (4.2.) in 500 mL di acqua in un matraccio da 1000 mL e portare a volume con acqua. La soluzione deve essere conservata in un contenitore a chiusura ermetica e mantenuta a + 4 °C.

4.4. Soluzione di trietanolammina al 2,5% a pH 9,2.
Sciogliere 25 mL di trietanolammina (4.2.) 500 mL di acqua in un matraccio da 1000 mL e portare a volume con acqua. La soluzione deve essere conservata in un contenitore a

chiusura ermetica e mantenuta a + 4 °C.
In alternativa, diluire al 50% (v/v) la soluzione di trietanolammina al 5% (4.3.) con acqua deionizzata.
Portare quindi la soluzione a pH 9,2 con HCl 0,1M (4.6.).

4.5. Acido cloridrico, HCl, 36%.

4.6. Soluzione di acido cloridrico 0,1 M.
Diluire 83,33 mL di HCl 36% (4.5.) in un matraccio tarato da 1000 mL con acqua fino a volume.

*AVVERTENZE*: alcuni reagenti usati in questa procedura sono pericolosi; osservare particolare cura durante il loro utilizzo. Evitare il contatto con la pelle ed occhi e l'inalazione dei vapori. Si raccomanda all'operatore di osservare le indicazioni riportate sull'etichetta del contenitore dei prodotti ed eventualmente consultare le relative schede di sicurezza per le specifiche informazioni sulla pericolosità dei reagenti usati e sulle modalità di smaltimento.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Spettrofotometro UV/VIS dotato di software per l'elaborazione dei risultati (calcolo della derivata prima).

5.2. Agitatore magnetico con piastra riscaldante.

5.3. Termometro tarato fino a 100°C.

5.4. Piaccametro.

5.5. Filtri di carta tipo Whatman n. 42.

5.6. Stufa.

6. *Procedimento*

6.1. Preparazione dei campioni per l'analisi
I campioni solidi devono essere macinati e setacciati a 0,45 mm secondo quanto previsto dal metodo «Preparazione del campione per l'analisi» (D.M. 24 marzo 1986).
I campioni fluidi devono essere accuratamente agitati e omogeneizzati prima di essere sottoposti ad analisi.

6.2. Estrazione dell'emoglobina

6.2.1. Concimi organici azotati «sangue secco» e «sangue fluido»

6.2.1.1. Campioni solidi
Pesare 0,125 g di campione, con una precisione di 0,1 mg, in un matraccio da 100 mL, aggiungere 50 mL di soluzione di trietanolammina al 5% (4.3.) e porre il matraccio sull'agitatore magnetico (5.2.) preriscaldato a 85°C. Controllare la temperatura della sospensione e quando ha raggiunto 85°C continuare l'agitazione per 30 minuti. Raffreddare la sospensione a temperatura ambiente, aggiustare il pH a 9,2 mediante l'aggiunta di HCl 0,1 M (4.6.), portare a volume con acqua deionizzata. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 500 mL (0,25 g $L^{-1}$) e portare a volume con trietanolammina al 2,5% a pH 9,2 (4.4.). Filtrare su filtro di carta (5.4.).

6.2.1.2 Campioni fluidi

Pesare 1 g di campione, con una precisione di 0,1 mg, in un matraccio da 100 mL, aggiungere 50 mL di soluzione di trietanolammina al 5 % (4.3.) e porre il matraccio sull'agitatore magnetico (5.2.) preriscaldato a 85°C. Procedere quindi come descritto al punto 6.2.1.

6.2.2. Miscela di concimi organici N e NP e concimi organo-minerali contenenti «sangue secco» e/o «sangue fluido»

Pesare 1 g di campione di concime in un matraccio da 100 mL, con una precisione di 0,1 mg, aggiungere 50 mL di soluzione di trietanolammina al 5% (4.3.) e porre il matraccio sull'agitatore magnetico (5.2.) preriscaldato a 85°C. Controllare la temperatura della sospensione e quando ha raggiunto 85°C continuare l'agitazione per 30 minuti. Raffreddare la sospensione a temperatura ambiente, aggiustare il pH a 9,2 mediante l'aggiunta di HCl 0,1 M (4.6.), portare a volume con acqua deionizzata, filtrare su filtro di carta (5.4.).

6.3. Preparazione degli standard di emoglobina (da preparare solo nel caso di campioni di concimi organici azotati «sangue secco» e «sangue fluido»)

Preparare delle soluzioni da 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350 mg $L^{-1}$ di emoglobina (4.1.) in trietanolammina al 2,5% a pH 9,2 (4.4.).

6.4. Misure allo spettrofotometro

6.4.1. Concimi organici azotati: «sangue secco» e «sangue fluido»

Utilizzando lo spettrofotometro UV/VIS (5.1.) procedere alla misura dell'assorbanza degli standard di emoglobina (6.3.) e degli estratti diluiti (6.2.1 e 6.2.2.) alla lunghezza d'onda (λ) di 406,8 nm utilizzando celle con percorso ottico di 1 cm e leggendo contro bianco preparato usando la soluzione di trietanolammina al 2,5% (4.4.) portata a pH 9,2 con HCl 0,1 M (4.6.).

6.4.2. Miscela di concimi organici N e NP e concimi organo-minerali contenenti «sangue secco» e/o «sangue fluido».

Utilizzando lo spettrofotometro UV/VIS (5.1.) registrare uno spettro di assorbimento dell'estratto nella regione di lunghezza d'onda (λ) compresa tra 340 e 500 nm utilizzando celle con percorso ottico di 1 cm e leggendo contro un bianco preparato usando la soluzione di trietanolammina al 2,5% a pH 9,2 (4.4.). Memorizzare gli spettri d'assorbimento per il successivo calcolo della derivata prima della funzione.

7. Espressione dei risultati

7.1. Concimi Organici azotati: "sangue secco" e "sangue fluido"

Utilizzare la curva di taratura costruita con lo standard di emoglobina per determinarne la concentrazione negli estratti:

$$Emoglobina\ (mg\ g^{-1}) = (a \cdot abs_{340} - m) / b \cdot c$$

dove,

$a$ = coefficiente angolare della retta di regressione lineare ottenuta dall'interpolazione della curva di taratura dell'emoglobina (concentrazioni dell'emoglobina in mg $L^{-1}$),

$abs_{340}$ = assorbanza a 406,8 nm dell'estratto di concime,

$m$ = intercetta della retta di regressione lineare ottenuta dall'interpolazione della curva di taratura dell'emoglobina,
$b$ = costante di cella dello spettrofotometro (1 cm),
$c$ = concentrazione del campione nell'estratto analizzato (g $L^{-1}$).

Da una serie di campioni di concimi analizzati nelle condizioni sperimentali descritte in questo metodo, è stato possibile stabilire che il valore medio di presenza di emoglobina nei concimi organici azotati "sangue secco" e "sangue fluido" era pari all'81,4% con una deviazione standard di 5,0 (dato espresso p/p sulla sostanza secca). Si ritiene pertanto ragionevole stabilire che nei concimi organici azotati "sangue secco" e "sangue fluido" la percentuale di emoglobina nel campione analizzato debba essere > 75% (dato espresso p/p sulla sostanza secca).

7.2. Miscela di concimi organici N e NP e concimi organo-minerali contenenti «sangue secco» e/o «sangue fluido».

In questi campioni, dove la presenza di "sangue" dichiarata può essere dell'ordine del 5-10% (la legge 19 ottobre 1984 n. 748 consente la dichiarazione in etichetta delle matrici organiche solo se presenti in quantità ≥ 5% in peso del concime), si deve procedere alla determinazione della derivata prima [$f'(x)$] dello spettro di assorbimento del campione nell'intervallo compreso tra 340 e 500 nm (6.4.). La presenza di "sangue" è determinabile, nella derivata prima [$f'(x)$] dello spettro di assorbimento, dalla presenza di un picco caratteristico a 420 nm.

# Estrazione e Caratterizzazione Elettroforetica del DNA Fungino da Matrici Organiche

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo per l'estrazione di DNA genomico di funghi da matrici organiche. E' stata sviluppata una procedura veloce per estrarre DNA genomico da biomasse organiche in meno di 30 minuti. Questo metodo, oltre ad essere notevolmente rapido, evita l'utilizzo di solventi organici tossici come il fenolo ed il cloroformio utilizzati nei metodi tradizionali (Van Burik *et al.*, 1998). Permette di ottenere circa 1-50 μg di DNA genomico di dimensioni comprese tra le 6 e le 25 kilobasi (kb), a seconda del tipo di suolo e del numero degli organismi presenti. Tale metodo è stato adattato alla caratterizzazione di materiale genetico fungino in biomasse organiche di diversa origine.

2. *Campo di applicazione*

Il metodo è utilizzabile per estrarre DNA genomico da miceli o spore fungini in biomasse organiche di diversa origine.

*Principio*

Il sistema, grazie all'utilizzo di un micronizzatore (o disgregatore) e ad una attenta scelta dei reagenti, è in grado di lisare le cellule e stabilizzare il DNA con perdite minime di acidi nucleici.

3. *Reagenti*

4.1. Tampone di fosfato di sodio

4.2. Tampone MT

4.3. Soluzione precipitante per proteine

4.4. Matrice ad elevata affinità per il DNA

4.5. Soluzione di lavaggio priva di DNAasi contenente etanolo e sali. Aggiungere 100 mL di etanolo a 12 mL di soluzione madre (SEWS-M) priva di DNAasi. Agitare e conservare a temperatura ambiente .

4.6. Soluzione di eluizione del DNA. $H_2O$ ultra-pura.

4.7. TAE 1X (Tris-EDTA-Acetato). Soluzione base (50X): disciogliere 242 g di Tris base e 57,1 g di acido acetico glaciale in 100 mL di EDTA 0.5 M (pH 8); portare quindi a volume finale di 1 L con $H_2O$ distillata.

4.8. Agarosio

4.9. Bromuro di etidio (EtBr): 3,8 diamino-5-etil-6-fenilfenantridiobromuro ($C_{21}H_{20}BrN_3$). Soluzione base: aggiungere 10 mg di EtBr per mL di $H_2O$ distillata, agitare e conservare a 4°C in bottiglia scura. Per ottenere la concentrazione di lavoro diluire la soluzione madre fino ad ottenere 0,5-1 µg/mL di EtBr.

4.10. Blu di bromofenolo (BBF). Aggiungere 0,25% di blu di bromofenolo e 40% di saccarosio in $H_2O$ distillata; conservare a 4°C.

4.11. DNA plasmidico di riferimento

5. *Apparecchiatura*

5.1. Tubi di polietilene (forniti col kit), contenenti una miscela di microsferette in ceramica e in silicio di due diverse dimensioni, disegnate per lisare efficacemente qualsiasi tipo di microrganismo, compresi quelli storicamente difficili da lisare come le spore eubatteriche e le endospore, batteri gram-positivi, lieviti, alghe, nematodi e funghi.

5.2. Filtri che assorbono il DNA (forniti col kit)

5.3. Tubi porta-filtro (forniti col kit)

5.4. Disgregatore FastPrep120 Instruments, Q-Biogene (RESNOVA) o analoghi, con rotore da 12 posti per tubi da 2 ml, in grado di agitare i tubi in ogni direzione a velocità molto elevate.

5.5. Cella elettroforetica orizzontale con elettrodi di platino

5.6. Alimentatore elettrico (5-200V- 200 W max)

5.7. Transilluminatore a raggi UV con sistema di acquisizione fotografica dell'immagine

5.8. Micropipette: P100, P200, P1000

**6. *Procedimento***

6.1. Estrazione del DNA

Porre il campione (100-500 mg se secco o 350-800 µL se liquido) nei tubi di polietilene contenenti una miscela di microsferette in ceramica e in silicio ed aggiungere 978 µL di tampone di fosfato di sodio e 122 µL di tampone MT. A causa del vigoroso movimento sviluppato dallo strumento, è stata osservata una pressione significativa sul tubo. Il contenuto non dovrebbe superare i 7/8 del volume totale del tubo. Lo spazio lasciato migliora notevolmente l'omogeneizzazione del campione.

Inserire i tubi nel disgregatore (5.4.) e processare i campioni per 20 secondi a velocità 6,5 dello strumento. Centrifugare nuovamente i tubi per 5 minuti a 13.000 giri/minuto e trasferire i surnatanti (circa 700-800 µL) in tubi nuovi. Aggiungere 250 µL di soluzione che precipita le proteine (4.3.) e agitare ad inversione a mano per 10 volte. Centrifugare quindi i tubi per 5 min ad una velocità di 13.000 giri/minuto e trasferire i supernatanti in nuovi tubi da 15 mL, in cui si aggiungeranno 500 µL di matrice con affinità per il DNA (4.4., risospendere la soluzione, agitando bene prima dell'uso). Agitare per inversione su un rotore, oppure a mano, per 10 minuti per consentire al DNA di legarsi alla matrice ed attendere 5 min affinché precipiti la resina; togliere quindi, con cautela, 500 µL del supernatante, senza toccare la resina, e buttarlo via. Risospendere quindi la resina rimanente col surnatante rimasto, e trasferirne circa 600 µL in un filtro che assorbe il DNA (5.2.) inserito in un tubo porta-filtro (5.3.).

Centrifugare i campioni per 1 min a velocità 13.000 giri/minuto e poi svuotare i tubi porta-filtro (5.3.); aggiungere quindi il surnatante rimasto nel filtro che assorbe il DNA (5.2.). Centrifugare ancora per 1 min a velocità 13.000 giri/minuto ed aggiungere 500 µL di soluzione di lavaggio (4.5.) sul filtro. Centrifugare ancora per 1 min a 13.000 giri/minuto di velocità, svuotare i tubi porta filtro e centrifugare ancora una volta per 2 min a 13.000 giri/minuto per asciugare bene la resina. Infine svuotare i tubi porta-filtro (5.3.), trasferire i filtri che assorbono il DNA in nuovi tubi porta-filtro e lasciare ad asciugare per 5 minuti con il tappo aperto a temperatura ambiente. Aggiungere dunque 100 µL di soluzione di eluizione del DNA (4.6.) ai filtri che assorbono il DNA e risospendere delicatamente la resina con la punta della pipetta. Infine centrifugare per 2 min a 13.000 giri/minuto, aggiungere quindi altri 50 µL di soluzione di eluizione del DNA (4.6.) al filtro e centrifugare per altri 2 min a 13.000 giri/minuto di velocità. Conservare quindi il supernatante con il DNA eluito, che può essere analizzato.

### 6.2. Analisi del DNA

La presenza di acidi nucleici viene valutata sia quantitativamente, tramite spettrofotometria all'ultravioletto (260 nm) o tramite lettura al fluorimetro, che qualitativamente tramite elettroforesi su gel di agarosio allo 0,8%. Con la prima tecnica è anche possibile valutare il grado di purezza del DNA estratto. La seconda tecnica, oltre a consentire una valutazione approssimativa della quantità del DNA estratto, è soprattutto indicata per la determinazione della qualità del DNA, analizzando le dimensioni del DNA estratto in modo da valutarne l'integrità.

#### 6.2.1.. Determinazione per spettrofotometria all'ultravioletto

Prelevare un'aliquota del DNA estratto (pochi μL) e portare a volume di 1 mL con acqua distillata sterile. Quindi porre la soluzione in una cuvetta di quarzo per rilevazioni spettrofotometriche all'UV e procedere alla lettura allo spettrofotometro.

Accendere lo spettrofotometro circa 20 minuti prima dell'effettuazione delle letture, in modo da consentire il riscaldamento della lampada all'UV, precedentemente selezionata nel vano portalampade dello strumento. Procedere quindi alla lettura dei campioni. Le lunghezze d'onda alle quali vengono letti i campioni sono: 240 nm, 260 nm, 280 nm.

Le letture alle lunghezze d'onda di 240 e 280 nm forniscono informazioni sulla presenza di proteine, mentre la lettura a 260 nm è specifica per le molecole di DNA.

Moltiplicare i dati ottenuti dalla lettura a 260 nm per un coefficiente di 50 nel caso si voglia determinare la concentrazione del DNA. Riportare le concentrazioni in mg/mL. Dal rapporto tra le letture a 260 nm e 280 nm (260/280) si ottiene l'indice di purezza del DNA estratto. Se il valore di tale rapporto risulta compreso tra 1,7 e 2,0 il DNA risulta sufficientemente puro.

#### 6.2.2. Fluorescenza

Il metodo si basa sulla proprietà che ha una soluzione colorante Hoechst 33258 di formare legami con l'adenina e la timina presenti nella molecola di DNA e di emettere fluorescenza. In questo modo si può determinare in maniera precisa la concentrazione del DNA presente nella soluzione rilevando la fluorescenza emessa dal quantitativo che ha interagito con il DNA. Per operare tali determinazioni è necessario effettuare una retta di calibrazione dello strumento utilizzando una soluzione madre di DNA preparata in modo tale da essere sicuri che il DNA che si vuole analizzare abbia la stessa percentuale di adenina e timina di quello utilizzato per la calibrazione dello strumento. Al contrario della spettrofotometria UV, le impurità che normalmente si possono

ritrovare nel DNA (proteine, oligonucleotidi e solventi organici) non causano la minima influenza nella determinazione quantitativa del DNA.

In relazione alla preparazione del fluorimetro, si rimanda alla documentazione del manuale allegata al tipo di strumento utilizzato.

6.2.3. Gel elettroforesi

Il metodo consiste nella risoluzione del DNA presente nei campioni per elettroforesi su gel di agarosio, seguita da colorazione con bromuro di etidio.

Preparazione del gel:

Porre 100 mL di Tris Acetato EDTA (1X) (4.7.) e 0,8 g di agarosio (4.8.) in una beuta da 250 mL. Scaldare la beuta (utilizzando un forno a microonde, un bunsen od una piastra riscaldante) fino ad ottenere una soluzione limpida, evitando di raggiungere la temperatura di ebollizione. Quindi attendere che la temperatura scenda al di sotto dei 60°C ed aggiungere 5 μL di soluzione di bromuro di etidio (1 μg/ml) (4.9.). Allestire la slitta per la preparazione del gel di agarosio, ponendola su un piano in bolla e disponendo gli opportuni pettini nelle apposite fessure. Versare delicatamente la soluzione preparata di agarosio nella slitta in modo che risulti spesso non più di 5 mm, evitando la formazione di bolle d'aria ed attendendo che solidifichi (30-45 minuti a temperatura ambiente). Versare una piccola quantità di tampone sul gel e togliere quindi delicatamente i pettini.

Corsa elettroforetica

Allestire la cella elettroforetica versandovi un volume di tampone (TAE 1X) (4.7) sufficiente a riempirla per i 3/4 circa. Porre la slitta contenente il gel all'interno della cella elettroforetica (5.5.) in modo che il tampone ne ricopra la superficie (per circa 1 mm). Caricare 40 μL di DNA + 5 μL di blu di bromofenolo (4.10) nei pozzetti del gel ed un DNA plasmidico di riferimento (4.11). Collegare gli elettrodi della cella elettroforetica con l'alimentatore (5.6.) ed impostare ad una tensione costante di 120 V per tutta la corsa elettroforetica (per migliorare la risoluzione delle bande è consigliabile utilizzare un basso voltaggio e prolungare il più possibile la corsa). Trascorsi 45 minuti (è meglio osservare il gel agli UV una volta dopo 15 minuti ed una seconda dopo 45 minuti: se il DNA è molto frammentato e/o scarso si rischia di non vederlo più dopo una

corsa prolungata), interrompere l'alimentazione e togliere la slitta contenente il gel dalla cella elettroforetica.

Scansione del gel

Togliere delicatamente il gel dalla slitta e porlo sul transilluminatore (5.7.). Accendere la lampada UV ed effettuare l'acquisizione dell'immagine con un apposito sistema fotografico.

Analisi dei risultati

Su un gel di agarosio è possibile discriminare visivamente frammenti di DNA di dimensioni >10 ng;

La presenza di DNA genomico ad alto peso molecolare è quindi facilmente verificabile con l'aiuto di un apposito DNA di riferimento.

*7. Note*

Nel caso si voglia determinare la concentrazione dell'RNA con metodo spettrofotometrico all'ultravioletto come descritto al punto 6.2.1., è necessario moltiplicare i dati ottenuti dalla lettura a 260 nm per il coefficiente 40, anziché 50.

Alcuni reagenti usati in questo metodo sono tossici. In particolare, il reagente 4.4. contiene tiocianato di guanidina ($CH_5N_3$-HSCN), altamente tossico, mentre il reagente 4.9. è costituito da EtBr, potente mutageno. Evitare quindi per entrambi il contatto con la pelle ed occhi e l'inalazione dei vapori, utilizzando guanti e maschera di protezione. Si raccomanda inoltre all'operatore di osservare le indicazioni riportate sull'etichetta del contenitore dei prodotti ed eventualmente consultare le relative schede di sicurezza per le specifiche informazioni sulla pericolosità dei reagenti usati e sulle modalità di smaltimento.

Il presente metodo ha fornito i migliori risultati estrattivi utilizzando Kit specifici per miceli fungini esistenti in commercio.

# Test di biodegradabilità per sostanze organiche alifatiche di sintesi nei fertilizzanti

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo convenzionale per la determinazione della biodegradabilità delle sostanze organiche di sintesi.

2. *Campo di applicazione*

Il metodo è applicabile a tutte le sostanze organiche alifatiche sintetiche contenute nei prodotti fertilizzanti.

3. *Principio*

La determinazione della biodegradabilità viene effettuata in ambiente acquoso aerobico misurando la quantità di anidride carbonica che si sviluppa ad opera di ceppi batterici selezionati (normalmente presenti nel terreno agrario) rapportandola alla quantità che il fertilizzante avrebbe dovuto sviluppare in base al contenuto di carbonio organico determinato con il metodo Springer-Klee (D.M. 21 dicembre 2000 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 26 gennaio 2001 - *Serie generale*).
Il procedimento viene mantenuto sotto controllo sottoponendo al trattamento un opportuno standard di riferimento strutturalmente simile al composto od ai composti organici di cui si desidera valutare la biodegradabilità.

4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi utilizzare reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Acqua bidistillata, esente da sostanze tossiche (in particolare da rame), a basso contenuto di carbonio (< 2,0 mg/L TOC), con resistività ≥18 megaohms/cm.

4.2. Soluzione madre contenente microelementi preparata a partire da:

| | |
|---|---|
| EDTA sale sodico | 0,15 g |
| $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ | 3,0 g |
| $MnSO_4 \cdot 2H_2O$ | 0,5 g |
| NaCl | 1,0 g |
| $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ | 0,1 g |
| $CoSO_4$ o $CoCl_2$ | 0,1 g |
| $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ | 0,1 g |

| | |
|---|---|
| $ZnSO_4$ | 0,1 g |
| $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ | 0,01 g |
| $AlK(SO_4)_2$ | 0,01 g |
| $H_3BO_3$ | 0,01 g |
| $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$ | 0,01 g |

Sciogliere e portare a 1000 mL con acqua (4.1.), pH 7,2 ± 0,2.

4.3. Soluzione madre vitaminica preparata a partire da:

| | |
|---|---|
| Biotina (vitamina H) | 2,0 mg |
| Acido folico | 2,0 mg |
| Piridossina cloridrato ($B_6$) | 10,0 mg |
| Tiamina cloridrato ($B_1$) | 5,0 mg |
| Riboflavina ($B_2$) | 5,0 mg |
| Acido nicotinico (PP) | 5,0 mg |
| Pantenolo | 5,0 mg |
| Vitamina $B_{12}$ | 0,1 mg |
| Acido p-aminobenzoico | 5,0 mg |
| Acido lipoico | 5,0 mg |

Sciogliere e portare a 1000 mL con acqua (4.1.).

4.4. Terreno di coltura preparato a partire da:

| | |
|---|---|
| Soluzione madre 4.2. | 10,0 ml |
| Soluzione madre 4.3. | 10,0 ml |
| $K_2HPO_4$ | 0,3 g |
| $(NH_4)_2SO_4$ | 1,0 g |

Sciogliere e portare a 1000 mL con acqua (4.1.).

4.5. Substrato di laboratorio.
Per la selezione in purezza dei batteri usare Nutrient Broth (NB) agarizzato costituito da:

| | |
|---|---|
| Estratto di carne | 2,0 g |
| Peptone batteriologico | 5,0 g |
| Agar batteriologico | 15,0 g |

Portare a 1000 mL con acqua (4.1.), pH 6,8 ± 0,2.

4.6. Soluzione di NaOH 0,5N.
4.7. Soluzione di $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ 1M.
4.8. Soluzione di HCl 1N.
4.9. Soluzione di fenolftaleina.

5. *Apparecchiatura*

Per ciascun prodotto da esaminare (il fertilizzante, la sostanza di riferimento e il bianco) e in base al numero di replicati necessari, l'apparecchiatura prevede l'impiego di 5 contenitori di vetro collegati in serie ad una valvola regolatrice di flusso elettronica o manuale che permette di regolare e mantenere un flusso costante di aria, pari a 600 mL/h.

5.1. L'impianto si articola nelle seguenti parti (figura 1):
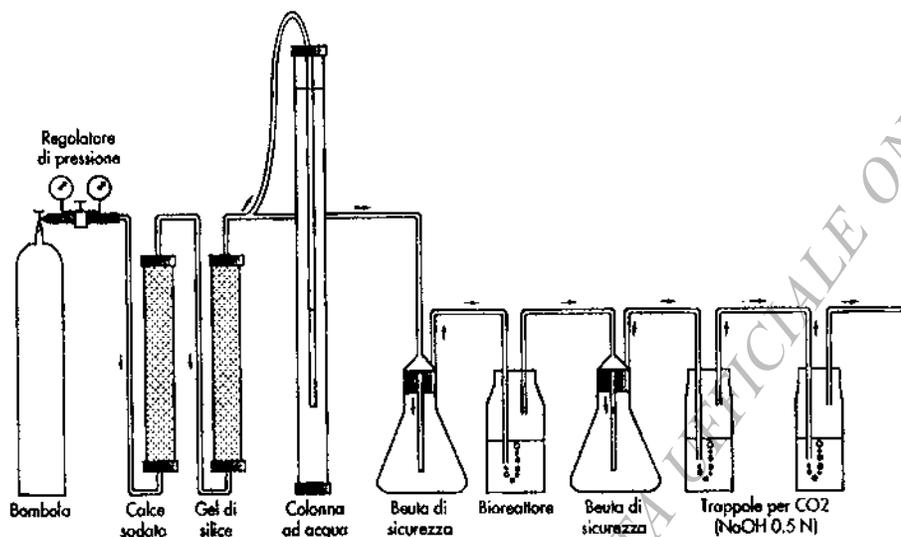
5.1.1. Linea di decarbonatazione.
L'aria erogata da una bombola viene fatta passare in una linea di decarbonatazione e deumidificazione costituita da colonne contenenti calce sodata e gel di silice, seguite da una colonna di policarbonato di altezza pari a due metri contenente acqua, avente lo scopo di compensare eventuali sbalzi di pressione creatisi nel sistema.

5.1.2. Reattori per la degradazione.
Flaconi di vetro scuro della capacità di 500 mL, con tappo a vite forato a tenuta, dotati di un tubo pescante in entrata da cui gorgoglia l'aria decarbonatata. Una seconda apertura, chiusa con tappo a tenuta, consente di misurare l'attività dell'inoculo, il pH e la temperatura. I reattori vanno protetti dalla luce per impedire la proliferazione di alghe e mantenuti sotto costante agitazione.

5.1.3. Polmoni di sicurezza.
Ogni reattore è preceduto e seguito da una beuta vuota, a tenuta, della capacità di 500 mL, per impedire il ritorno della soluzione di NaOH o del terreno di coltura dalle trappole al reattore e/o da quest'ultimo alle valvole regolatrici di flusso.

5.1.4. Trappole per $CO_2$.
Batteria di due assorbitori (drechsell) della capacità di 150 mL collegate in serie, contenenti ciascuna 100 mL di NaOH 0,5 N.

5.2. Preparazione dell'inoculo.
L'obiettivo è quello di isolare dal terreno microrganismi in grado di utilizzare il fertilizzante come substrato nutritivo. Si consiglia di selezionare da 3 a 5 ceppi batterici scegliendo un terreno agrario di tessitura equilibrata e di media fertilità.

A tale scopo, si aggiunge 1 g di terreno ad una beuta contenente 250 mL di terreno di coltura (4.4.) sterilizzato e addizionato di fertilizzante, portato a pH 7 e messo ad incubare a 28°C per 5 giorni in termostato, sotto costante agitazione. La procedura, in duplicato, deve essere realizzata in contemporanea con un test privo del prodotto in esame. Dopo sviluppo si lascia decantare brevemente e si procede ad una semina su piastre contenenti il substrato di laboratorio NB agarizzato (4.5.) riproducendo le diluizioni da $10^{-1}$ a $10^{-10}$ (usare per le diluizioni soluzione fisiologica sterile), lasciando poi incubare a 28 °C in termostato per 3 giorni. Le colonie batteriche evidenziatesi vanno isolate e riprodotte in purezza.
I ceppi batterici selezionati vanno infine inoculati in ragione dell'1-2% in 30 mL di NB liquido (4.5., privo di agar batteriologico), contenuti in provette da 50 mL e fatti sviluppare in termostato sotto costante agitazione a 28°C per 3 giorni. La miscela di microrganismi viene successivamente lavata con soluzione fisiologica sterile e centrifugata a 6000 giri per 20 minuti. Tale operazione deve essere ripetuta almeno 3 volte.
L'inoculo per la prova respirometrica si ottiene miscelando le cellule batteriche provenienti dai lavaggi e soluzione fisiologica sterile. Esso deve contenere $10^7$ unità formanti colonie (UFC) per mL, accertato mediante standard turbidimetrico e va impiegato lo stesso giorno della preparazione.

5.3. Prova respirometrica.

La determinazione della biodegradabilità riguarderà il fertilizzante in esame, lo standard di riferimento scelto e un bianco e, per ciascuno di questi campioni, sarà effettuata in duplicato.

5.3.1. Preparazione dei campioni.

Il materiale da analizzare deve essere una soluzione vera o una sospensione omogenea. Se non si verifica questa condizione occorre diluire con acqua (4.1.).
La soluzione dello standard di riferimento deve avere un titolo in C analogo alla soluzione o sospensione della sostanza da esaminare.

5.3.2. Esecuzione della prova.

Nei reattori di ciascuna linea di analisi si introducono 200 mL di terreno di coltura (4.4.), a cui si aggiunge l'inoculo in ragione dell'1% (V/V). Si manda quindi in pressione l'impianto e si lascia aerare per 24 ore con aria decarbonatata, per eliminare la $CO_2$ presente nel sistema. Al termine della ventilazione le due trappole per la $CO_2$ vengono riempite ciascuna con 100 mL della soluzione di NaOH 0,5 N.
Nel reattore di ciascuna linea, eccettuati quelli per lo studio del "bianco", viene quindi introdotto il substrato da analizzare in quantità equivalenti a 40,91 mg di $C_{org}$, corrispondenti ad uno sviluppo teorico di 150 mg di $CO_2$.
La $CO_2$ svolta nei reattori viene condotta dal flusso d'aria nelle trappole, dove reagisce con la soluzione di NaOH, producendo $Na_2CO_3$.
La prova deve essere effettuata alla temperatura costante di 25 °C.

5.3.3. Determinazione della $CO_2$.

A date prestabilite, corrispondenti ai giorni 2, 4, 8, 16 e 25 dall'inizio della prova, viene staccato l'assorbitore di $CO_2$ più vicino al reattore. La quantità di $CO_2$ svolta viene determinata titolando il contenuto delle trappole con una soluzione di HCl 1N, previa aggiunta di 20 mL di $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ 1M in presenza di fenolftaleina. Il secondo assorbitore viene avvicinato di un posto al reattore stesso e all'estremità della serie si aggiunge un nuovo assorbitore contenente 100 mL di soluzione fresca di NaOH 0,5N.

## 6. *Calcolo della biodegradazione e conclusioni*

La quantità di $CO_2$ sviluppata viene calcolata nel seguente modo:

$$mg\ CO_2 = (B - V)\ N \cdot E$$

dove:

V = volume (mL) di acido per titolare la soda nei collettori di $CO_2$ dei campioni trattati

B = volume (mL) di acido per titolare la soda nei collettori di $CO_2$ dei campioni controllo

N = normalità dell'acido

E = $PE_{CO_2} = 22$

La biodegradazione del prodotto viene espressa percentualmente in termini di $CO_2$ sviluppata entro il 25° giorno di prova ($B_{25°}$) rispetto alla $CO_2$ teoricamente sviluppabile in base al contenuto di carbonio organico determinato con il metodo Springer-Klee (D.M. 21 dicembre 2000 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 26 gennaio 2001 - *Serie generale*).

$$B_{25°}\ \% = \frac{mg\ CO_2\ sviluppata}{mg\ CO_2\ teorica} \times 100$$

Sono ritenute biodegradabili le sostanze organiche alifatiche di sintesi che mostrano entro 25 giorni un tasso di mineralizzazione non inferiore al 50% rispetto al contenuto di C organico determinato sperimentalmente.

I risultati della prova di degradazione si considerano validi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nella stessa serie di determinazioni, il prodotto di riferimento deve dare una biodegradazione uguale o superiore all'80% entro 25 giorni. In caso contrario, l'intera serie deve essere scartata e la prova ripetuta;

durante la prova, nelle bottiglie del "bianco" non deve verificarsi uno sviluppo significativo di $CO_2$, che non può superare 5 mg di $CO_2$ per 200 mL di soluzione.

A titolo esemplificativo viene riportato il diagramma di biodegradabilità di una sostanza organica alifatica di sintesi.
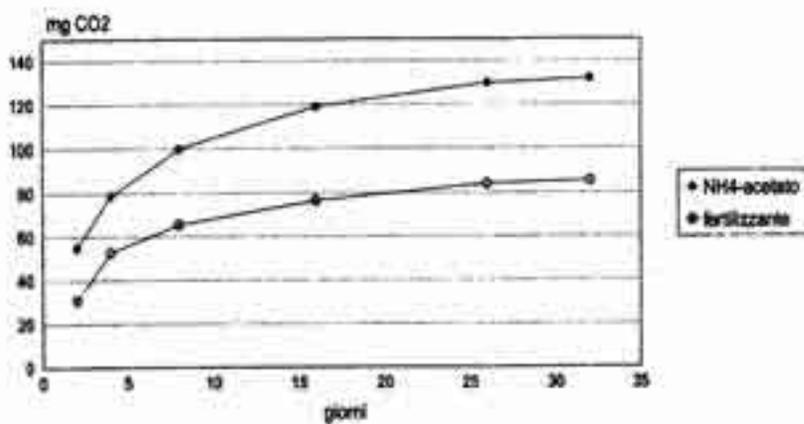
# Determinazione del grado d'idrolisi nei fertilizzanti a base di proteine idrolizzate

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione del grado d'idrolisi nei fertilizzanti.

2. *Campo di applicazione*

Il metodo è applicabile ai concimi organici azotati ed agli ammendanti a base di idrolizzati proteici.

3. *Principio*

Il grado di idrolisi qui proposto è calcolato sulla base del rapporto tra il contenuto in azoto α-amminico ($N_\alpha$) e l'azoto organico ($N_{org}$) del fertilizzante. Il contenuto in $N_\alpha$ è valutato per via spettrofotometrica utilizzando l'*o*-ftaldialdeide (OPA) come agente derivatizzante.

4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Sodio tetraborato decaidrato ($Na_2B_4O_7 \cdot 10\ H_2O$) ≥ 99,5 %.

4.2. Soluzione di sodio tetraborato (4.1) 0,1 mol $L^{-1}$; pesare 38,14 g di sodio tetraborato (4.1) in un pallone da 1000 mL contenente 500 mL di acqua, agitare fina alla completa dissoluzione e portare a volume con acqua. Se correttamente conservata questa soluzione ha una durata di alcuni mesi.

4.3. Sodio dodecil solfato (SDS) ($C_{12}H_{25}NaO_4S$) ≥ 99 %.

4.4. Soluzione di SDS (4.3) al 20 % (p/p), pesare in un pallone tarato da 50 mL 10 g di SDS (4.3), aggiungere acqua e dissolvere sotto leggera agitazione, quindi portare a volume con acqua. Per ottenere dei risultati più accurati si consiglia di filtrare la soluzione su carta prima dell'uso. Se correttamente conservata ha una durata di alcuni mesi.

4.5. *O*-ftaldialdeide (OPA) ($C_8H_6O_2$) ≥ 99 %.

4.6. Metanolo ($CH_3OH$) ≥ 99,8 %.

4.7. Soluzione di OPA (4.5), in una provetta di vetro con chiusura ermetica pesare 200 mg di OPA (4.5), aggiungere 5 mL di metanolo (4.6), chiudere ermeticamente ed agitare fino alla completa dissoluzione dell'OPA. Questa soluzione deve essere preparata al momento e deve essere mantenuta al buio.

4.8. 2-mercaptoetanolo ($C_2H_6OS$) ≥ 99 %.

*AVVERTENZE*: Alcuni reagenti usati in questa procedura sono pericolosi; osservare particolare cura durante il loro utilizzo. Evitare il contatto con la pelle ed occhi e l'inalazione dei vapori.
Si raccomanda all'operatore di osservare le indicazioni riportate sull'etichetta del contenitore dei prodotti ed eventualmente consultare le relative schede di sicurezza per le specifiche informazioni sulla pericolosità dei reagenti usati e sulle modalità di smaltimento.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Siringhe da 1 mL tipo usa e getta.

5.2. Filtri da siringa da 1 mL con pori del diametro di 0,45 μm in politetrafluoroetilene (PTFE).

5.3. Spettrofotometro dotato di lampada UV.

5.4. Cellette in quarzo da 1,5 mL con cammino ottico lungo 1 cm.

6. *Procedimento*

6.1. Preparazione del campione per l'analisi
Omogeneizzare accuratamente il campione, quindi pesare circa 50 mg di campione all'interno di un matraccio tarato da 10 mL e annotare la pesata (circa 5 g $L^{-1}$), portare a volume con acqua e agitare fino alla completa omogeneizzazione. Quindi filtrare un'aliquota del campione, prima dell'analisi, con una siringa (5.1.) utilizzando filtri da 0,45 μm (5.2.).

6.2. Preparazione del derivatizzante
Lavorando sotto cappa chimica, porre in un pallone tarato da 50 mL nell'ordine: 25 mL di soluzione di sodio tetraborato (4.2.), 2,5 mL di soluzione di SDS (4.4.), 1 mL di soluzione di OPA (4.7.), 100 μL di 2-mercaptoetanolo (4.8.), portare a volume con acqua, agitare dolcemente fino alla completa omogeneizzazione. Preparare, inoltre, una soluzione contenente gli stessi reagenti sopra riportati con l'esclusione dell'OPA. Questa soluzione serve per la misura del background del campione. Queste soluzioni devono essere preparate al momento dell'uso e conservate al buio, a +4 °C (o sotto ghiaccio) per tutta la durata dell'analisi.

6.3. Misure allo spettrofotometro
Accendere lo spettrofotometro (5.3.), selezionare la lunghezza d'onda (λ) di misura a 340 nm e attendere il tempo necessario per scaldare la lampada. Quindi

all'interno di una celletta di quarzo (5.4.) mettere nell'ordine 10 µL di soluzione di campione preparato (6.1.) e 990 µL di soluzione di derivatizzante (6.2.), agitare brevemente per inversione, riporre la celletta nello spettrofotometro a temperatura ambiente e dopo 2 minuti esatti registrare il valore di assorbanza a 340 nm. Per la misura del background del campione operare come sopra riportato, utilizzando al posto della soluzione derivatizzante (6.2.) la soluzione senza l'OPA.

6.4. Determinazione dell'azoto organico
La determinazione dell'azoto organico deve essere effettuata secondo i metodi ufficiali riportati nel Decreto Ministeriale 24 marzo 1986.

7. *Espressione dei risultati*

Il contenuto in $N_\alpha$ si ottiene dalla seguente formula:

$$N_\alpha\ (mg\ g^{-1}) = 14 \cdot \frac{\Delta abs_{340} \cdot f}{\varepsilon \cdot b \cdot c} \cdot 1000$$

dove,
*14* = peso atomico dell'azoto (g $mol^{-1}$): si considera che ogni mole di peptide o amminoacido contenga 14 g $N_\alpha$,
$\Delta abs_{340}$ = $abs_{340}$ del campione derivatizzato - $abs_{340}$ del campione non derivatizzato (background),
$f$ = fattore di diluizione (10 µL → 1 mL = 100),
$\varepsilon$ = coefficiente di estinzione molare medio dei peptidi derivatizzati con OPA (6000 $M^{-1}$ $cm^{-1}$),
$b$ = costante di cella (1 cm),
$c$ = concentrazione del campione analizzato (circa 5 g $L^{-1}$),
1000 = fattore di conversione unità di misura (g → mg).

Semplificando, l'equazione (1) diventa:

$$N_\alpha\ (mg\ g^{-1}) = 233 \cdot \frac{\Delta abs_{340}}{c}$$

Il grado d'idrolisi si calcola dalla sua definizione con la seguente formula:

$$\text{Grado di idrolisi (\%)} = \frac{N_\alpha}{N_{org}} \cdot 100$$

dove,
$N_\alpha$ = azoto α-amminico (mg $g^{-1}$),
$N_{org}$ = azoto organico (mg $g^{-1}$).

In teoria, un campione completamente idrolizzato dovrebbe avere tutto l'azoto organico in forma α-amminica e quindi un grado d'idrolisi prossimo a cento.

Nota: l'OPA, in ambiente alcalino e in presenza di 2-mercaptoetanolo, non reagisce con le ammine che presentano un gruppo ε-amminico (ad es. la prolina e l'idrossiprolina). Pertanto questo metodo tende a sottostimare il grado d'idrolisi reale del fertilizzante che contenga apprezzabili quantità dei suddetti amminoacidi.

# Determinazione del potassio nei concimi mediante spettrofotometria di assorbimento atomico

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione del potassio solubile in acqua.

2. *Campo di applicazione*

Il metodo si applica per la determinazione del potassio solubile in acqua in tutti i concimi nazionali aventi un titolo in ossido di potassio inferiore o uguale al 30% p/p.

3. *Principio*

Il potassio contenuto nel concime viene solubilizzato con acqua e determinato mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione di fiamma.

4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reattivi di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Fosfato monopotassico purissimo ($KH_2PO_4$).

4.2. Acido cloridrico, soluzione 6M circa.
Diluire un volume di HCl 37% ($\rho$ = 1,186) con un volume d'acqua.

4.3. Cesio o in alternativa sodio, soluzione 10 g/L.
In un matraccio tarato da 1000 mL, sciogliere g 12,7 di CsCl o g 14,7 di $CsNO_3$, oppure g 25,0 di NaCl in 150 mL di acqua; aggiungere poi 85 mL di HCl (4.2.). Completare a volume con acqua ed omogeneizzare.

4.4. Potassio, soluzione standard a 1000 mg/L.
Pesare g 3,4806 di $KH_2PO_4$ (4.1.), precedentemente essiccato a 120°C per 2 ore, e trasferirli quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 mL, lavando il pesafiltri con acqua. Sciogliere completamente il sale e portare a volume con acqua.

4.5. Potassio, soluzioni standard di lavoro.
Dalla soluzione (4.4.) prelevare con buretta da 25 mL (5.4.) 0-5-10-15 mL da trasferire in altrettanti matracci da 500 mL. Addizionare a ciascun matraccio 50 mL della soluzione di cesio o di sodio (4.3.) e portare a volume con acqua. Le soluzioni contengono rispettivamente 0-10-20-30 mg/L di K.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Spettrofotometro di assorbimento atomico dotato di lampada a catodo cavo per potassio e bruciatore con testa da 50 mm di cammino ottico, alimentato con miscela acetilene-aria.

5.2. Matracci tarati da 500 e 1000 mL.

5.3. Pipette tarate a doppia tacca di classe AS da 5 mL.

5.4. Buretta graduata da 25 mL, divisione 0,05 mL.

6. *Procedimento*

6.1. Preparazione del campione per l'analisi
Preparare il campione secondo quanto previsto dal punto 6 del Metodo 4.1 riportato nella Parte I della raccolta dei metodi ufficiali di analisi.

6.2. Preparazione della soluzione
Procedere come descritto al punto 7.1 del Metodo 4.1 precedentemente menzionato, pesando g 10 (con l'approssimazione di 0,001 g) di campione e portando al volume finale di 1 litro ($V_1$).

6.3. Preparazione della soluzione da sottoporre a spettrofotometria di assorbimento atomico.
Dalla soluzione ottenuta come descritta al punto 6.2., prelevare, con la pipetta (5.3.), 5 mL ($V_2$) e trasferirli in un matraccio da 500 mL. Addizionare 50 mL della soluzione di cesio o sodio (4.3.) e portare a volume con acqua (V).
Il peso del campione ed i volumi $V_1$ e $V_2$ possono essere opportunamente variati in funzione del contenuto in potassio del campione da sottoporre ad analisi.

6.4. Curva di taratura
Preparare la curva di taratura allo spettrofotometro utilizzando la lunghezza d'onda di 766,5 nm. Posizionare il bruciatore con testa ruotata di 90° rispetto al cammino ottico. Predisporre sullo strumento la lampada specifica per il potassio selezionando la lunghezza d'onda sopra riportata. Azzerare lo spettrofotometro con la soluzione standard priva di potassio. Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni standard di lavoro e costruire la curva di taratura riportando su carta millimetrata, in ordinata le assorbanze ed in ascissa le relative concentrazioni.

6.5. Dosaggio

Rilevare le assorbanze della soluzione in esame operando nelle stesse condizioni descritte al punto 6.4.. Riportare i valori di assorbanza sulla curva di taratura e leggere i corrispondenti valori di concentrazione di potassio in mg/L.

7. *Espressione dei risultati*

Il contenuto di potassio solubile in acqua si esprime come percentuale di $K_2O$ che si ricava utilizzando la seguente espressione:

$$K_2O\,\% = \frac{C \cdot 1{,}204 \cdot V \cdot V_1 \cdot 100}{V_2 \cdot P}$$

dove:

C = concentrazione di K in mg/L riscontrata nella soluzione in esame
1,204 = fattore di trasformazione da K a $K_2O$
V = volume finale della soluzione in litri (nel caso attuale V = 0,5)
$V_1$ = volume finale della prima diluizione
$V_2$ = volume prelevato per la seconda diluizione
P = peso del campione analizzato espresso in mg.

# Determinazione del cromo esavalente (CrVI) nei fertilizzanti contenenti sostanza organica

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione del cromo esavalente nei fertilizzanti contenenti sostanza organica sotto forma di cromati e/o bicromati in concentrazione superiore a 0,5 mg/kg come Cr(VI).

2. *Campo di applicazione*

Il metodo è applicabile ai fertilizzanti contenenti sostanza organica.

3. *Principio*

Il cromo esavalente di un fertilizzante viene estratto in acqua e successivamente determinato sulla soluzione filtrata mediante reazione colorimetrica con *s*-difenilcarbazide per via spettrofotometrica a 540 nm.

4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua deionizzata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. *s*-difenilcarbazide [$CO(NHNHC_6H_5)_2$], peso molecolare = 242,28.

4.2. Acido fosforico, $H_3PO_4$ 85% (ρ = 1,7 g/mL).

4.3. Etanolo, $CH_3CH_2OH$ 95%.

4.4. Bicromato di potassio, $K_2Cr_2O_7$ > 99% (p/p).

4.5. Soluzione di *s*-difenilcarbazide.

4.5.1 <u>Soluzione A</u> – In un matraccio da 500 mL aggiungere 150 mL di $H_3PO_4$ 85% (4.2.) a 300 mL di acqua deionizzata, raffreddare e portare a volume con acqua deionizzata.

4.5.2 <u>Soluzione B</u> – Pesare 200 mg di *s*-difenilcarbazide (4.1.) in un matraccio tarato da 100 mL e aggiungere 80 mL di etanolo (4.3.), agitare fino a completa dissoluzione e portare a volume con etanolo (4.3.).

4.5.3 <u>Soluzione C</u> – Prelevare 400 mL della soluzione A (4.5.1.) e travasare in bottiglia

di vetro scuro, quindi aggiungere lentamente la soluzione B (4.5.2.) agitando continuamente. La soluzione finale ottenuta non deve presentare alcuna colorazione, altrimenti occorre ripetere la preparazione delle soluzioni 4.5.1. (Sol. A) e 4.5.2. (Sol. B). Questa soluzione deve essere conservata in frigorifero (4 °C) in bottiglia scura e per un periodo non superiore a 3-4 giorni.

4.6 Soluzione standard di Cr(VI).

4.6.1 Sale di $K_2Cr_2O_7$ (4.4.): Essiccare in stufa a 105 °C il bicromato di potassio (4.4.) fino a peso costante (2 ore possono considerarsi sufficienti).

4.6.2 Soluzione madre di Cr(VI) (20 mg/L). Pesare 56,55 mg di $K_2Cr_2O_7$ essiccato (4.6.1.), porlo in matraccio tarato da 1000 mL, aggiungere circa 800 mL di acqua deionizzata, sciogliere il sale e quindi portare a volume con acqua deionizzata.

4.6.3 Soluzione madre diluita di Cr(VI) (2 mg/L ). Diluire 1:10 (v/v) la soluzione madre di $K_2Cr_2O_7$ (4.6.2.).

## 5. *Apparecchiatura*

Nel corso dell'analisi utilizzare corrente attrezzatura e vetreria da laboratorio e in particolare:

5.1. Spettrofotometro per misure nei campo del visibile munito di vaschette con cammino ottico da 1 cm, oppure colorimetro a filtri con massimo di trasparenza ottica attorno a 540 nm, munito di vaschette con cammino ottico da 1 cm.

5.2. Bilancia analitica.

5.3. Stufa per umidità (105 °C).

5.4. Filtri da 0,45 µm.

5.5. Pompa a vuoto.

5.6. Agitatore meccanico.

5.7. Tubi da centrifuga da 200 mL.

## 6. *Procedimento*

6.1. Curva di calibrazione del Cr(VI).

Si consiglia di preparare la curva di calibrazione con quantità crescenti di Cr(VI) a partire dalla concentrazione di 20 µg di Cr(VI)/L.

Preparare la curva di calibrazione con 1 - 2,5 – 5 – 10 – 15 e 20 µg di Cr(VI) per campione, corrispondenti a concentrazioni di 20, 50, 100, 200, 300 e 400 µg/L di Cr(VI);

Aggiungere 0,5; 1,25; 2,5; 5; 7,5; 10, mL di soluzione madre diluita di Cr esavalente (4.6.3.) in matracci da 50 mL, aggiungere acqua deionizzata fino a circa 40 mL dove necessario, quindi addizionare 5 mL di soluzione C (4.5.3.) contenente *s*-difenilcarbazide, miscelare accuratamente, portare a volume con acqua deionizzata e quindi miscelare nuovamente. Lasciare riposare per circa 40 minuti e procedere alla lettura

spettrofotometrica a $\lambda$ = 540 nm utilizzando possibilmente cuvette da 1 cm di spessore leggendo i campioni contro una soluzione di riferimento (bianco A).

Il bianco A deve essere preparato come segue: in un matraccio tarato da 50 mL, aggiungere 40 mL di acqua deionizzata e addizionare 5 mL di soluzione C (4.5.3), miscelare accuratamente, portare a volume con acqua deionizzata e omogeneizzare nuovamente.

6.2. Estrazione del Cr(VI).

Pesare 5 g di campione, preventivamente macinato e setacciato a 0,45 mm secondo quanto previsto dal metodo «Preparazione del campione per l'analisi» (D.M. 24 marzo 1986), porlo in un tubo da centrifuga da 200 mL e quindi addizionare 100 mL di acqua deionizzata (rapporto campione:acqua = 1:20). Agitare il campione per 2 ore a temperatura ambiente e circa 100 oscillazione per minuto, quindi filtrare su carta da filtro tipo Whatman n. 42, oppure centrifugare a 2500 rpm per 20 minuti e filtrare a 0,45 µm per rimuovere eventuali particelle in sospensione.

6.3. Determinazione del Cr(VI) negli estratti.

In matraccio tarato da 50 mL aggiungere 40 mL di estratto (6.2.), quindi 5 mL di soluzione C (4.5.3.), miscelare accuratamente, portare a volume con acqua deionizzata e omogeneizzare nuovamente. Lasciare riposare per circa 30 minuti e procedere alla lettura spettrofotometrica a $\lambda$ = 540 nm utilizzando possibilmente cuvette da 1 cm di spessore leggendo i campioni contro una soluzione di riferimento (bianco B).

Il bianco B : in un matraccio da 50 mL aggiungere 40 mL dell'estratto del campione impiegato per la reazione colorimetrica e portare a volume con acqua deionizzata, omettendo così solo l'aggiunta della *s*-difenilcarbazide (questo serve per eliminare le possibili sovrastime determinate dalle sostanze colorate presenti nell'estratto che assorbono a 540 nm).

La soluzione colorata così ottenuta è stabile per almeno 6 ore.

7. *Espressione dei risultati*

I risultati ottenuti si esprimono utilizzando la seguente espressione:

$$\text{Cr(VI) } (\mu g/g/mg/kg) = \frac{\mu g \text{ di Cr(VI) dell'estratto} \times D}{\text{peso del campione (g)}}$$

dove: D = fattore di diluizione = volume dell'estraente/volume prelevato per la determinazione (in questo caso: 100:40 = 2,5)

*Nota*
La concentrazione di 0,5 mg/kg di Cr(VI) corrisponde al limite di sensibilità (rilevabilità) della metodica. Conseguentemente, per valori inferiori a tale limite, quindi non rilevabili, è possibile utilizzare la dicitura “assenza di Cr(VI)”.

*Interferenze* - Sostanze ossidabili (sostanze organiche, $Fe^{++}$, ecc.) possono ridurre il Cr(VI) solubilizzato a Cr(III), dando perciò risultati in difetto. Tale possibile riduzione viene limitata operando l’estrazione e la determinazione del Cr(VI) in tempi brevi.

La reazione sulla quale si basa la determinazione del Cr(VI) nel filtrato è assai specifica tanto che alla lunghezza d'onda di 540 nm le interferenze sono praticamente trascurabili con una banda passante dello strumento sufficientemente stretta.

Tuttavia, interferenze positive possono essere costituite dai sali di mercurio (Hg) e di molibdeno Mo(VI) che reagiscono con la *s*-difenilcarbazide dando luogo a complessi colorati; in ogni modo la debole intensità della colorazione consente di tollerare concentrazioni dell'interferente fino a 200 mg/L.

Causa d’interferenza negativa può essere costituita dalla presenza di sostanze ossidanti, come $NO_3$ (per concentrazioni superiori a 5 mg/L) e cloro libero (per concentrazioni superiori a 2 mg/L) che provocano decomposizione del complesso colorato.

**03A06315**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Smeraldo» a r.l., in Potenza.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa edilizia «Smeraldo» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Sebastiano Polosa in data 20 agosto 1964, registro società n. 708 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 330.

Potenza, 23 aprile 2003

*Il reggente:* MONTANARELLA

03A06181

DECRETO 23 aprile 2003.

**Sostituzione di un membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto che, in rappresentanza della categoria dei dirigenti d'azienda, nomina il dott. Di Cesare Giampiero, designato dall'organizzazione sindacale C.I.D.A.;

Vista la nota del 3 aprile 2003 con la quale l'organizzazione sindacale C.I.D.A. comunica di aver designato, dott.ssa Franca Milani in sostituzione del dott. Di Cesare Giampiero;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

La dott.ssa Milani Franca, residente a L'Aquila in via G. Di Vincenzo n. 3, è nominata membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei dirigenti d'azienda in sostituzione del dott. Di Cesare Giampiero.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 23 aprile 2003

*Il direttore reggente:* CELESTINI

03A06182

DECRETO 28 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Service Coop. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Varese.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 14 settembre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Service Coop - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio annuale, non ha compiuto atti di gestione e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 19 marzo 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Service Coop. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Varese, via dei Mille, 39, costituita per rogito notaio dott. Bruno Volpe in data 14 ottobre 1999, repertorio n. 130414/7304, registro imprese VA-1998-958 di Varese - B.U.S.C. n. 1967/281604.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 28 aprile 2003

*Il direttore provinciale:* BUONOMO

03A06139

DECRETO 28 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Safa soc. coop. a r.l.», in Varese.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 28 settembre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Safa soc. coop. a r.l.» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per due anni consecutivi non ha compiuto atti di gestione e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 19 marzo 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Safa soc. coop. a r.l.», con sede in Varese, via Garibaldi, 3, costituita per rogito del notaio Dott. Tomaso Bortoluzzi in data 22 novembre 2000, repertorio n. 80769/7009, registro imprese R.E.A. n. 271996 di Varese - BUSC n. 2117/299264.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 28 aprile 2003

*Il direttore provinciale:* BUONOMO

**03A06140**

DECRETO 28 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «International Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Gazzada Schianno.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 27 settembre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «International Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per due anni consecutivi non ha compiuto atti di gestione e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 19 marzo 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «International Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gazzada Schianno, via Gallerate, 1, costituita per rogito del notaio dott. Bruno Volpe in data 15 novembre 2000, repertorio n. 138754/10054, registro imprese R.E.A. n. 272004 di Varese - BUSC n. 2142.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 28 aprile 2003

*Il direttore provinciale:* BUONOMO

**03A06141**

DECRETO 28 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Nafissa Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Varese.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 30 settembre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Nafissa Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544

del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 19 marzo 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nafissa Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Varese, via Albuzzi n. 27, costituita per rogito del notaio dott. Bruno Volpe in data 16 marzo 2000, repertorio n. 136916/9397, registro imprese VA-2000-22617 di Varese - BUSC n. 2046/292717.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 28 aprile 2003

*Il direttore provinciale:* BUONOMO

**03A06142**

---

DECRETO 2 maggio 2003.

**Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 21/02 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento;

Vista la nota del 17 aprile 2003 della U.G.L. di Benevento, con la quale viene designato il sig. Domenico Penna, in sostituzione della dott.ssa Nicoletta Pozzuto, per sopraggiunti motivi di incompatibilità;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Domenico Penna nato a Ceppaloni (Benevento) il 22 novembre 1951, è nominato, in rappresentanza della organizzazione sindacale U.G.L., componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento, in sostituzione della dott.ssa Nicoletta Pozzuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 2 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* IANNAZZONE

**03A06183**

---

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Risveglio Edilizio Casalucese», in Casaluce e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Risveglio Edilizio Casalucese», con sede in Casaluce (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Risveglio Edilizio Casalucese», con sede in Casaluce (Caserta), costituita in data 6 febbraio 1964, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Farinaro di Aversa (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 27 febbraio 1964, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Silvio D'Angelo, con studio in Sparanise (Caserta), via Vittime snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06222**

---

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa Artigiana di Garanzia della provincia di Cagliari - Cooperativa finanziamento artigiani CO.FIN.ART - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 novembre 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa Artigiana di Garanzia della provincia di Cagliari - Cooperativa Finanziamento Artigiani CO.FIN.ART - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa Artigiana di Garanzia della provincia di Cagliari - Cooperativa Finanziamento Artigiani CO.FIN.ART - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Cagliari, costituita in data 2 dicembre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Ernesto Quinto Bassi di Cagliari omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 14 aprile 1988, è sciolta d'ufficio a sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vito Meloni, con residenza in Cagliari, via Castiglione n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06223**

---

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 92 - Società cooperativa a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 marzo 2001 e 7 luglio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 92 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 92 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 22 ottobre 1992 con atto a rogito del notaio dott. Maurizio Anni di Cagliari, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 10 novembre 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Sandro Anedda, con residenza in Cagliari, via Corsica n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06224**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Roberta 79 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 dicembre 1999 e del 19 giugno 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Roberta 79 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Roberta 79 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 337, costituita in data 15 marzo 1979 con atto a rogito del notaio dott. Filippo Grispini di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 4 aprile 1979, è sciolta d'ufficio sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e l'avv. Massimo De Belardini, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06225**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricoltura Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Marcellino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 ottobre 1998 e 8 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa agricola «Agricoltura Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marcellino (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agricoltura Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita in data 28 novembre 1979 con atto a rogito del notaio dott. Giovannibattista Musto di Caserta, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 18 dicembre 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Silvio D'Angelo, con studio in Sparanise (Caserta), via Vittime snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06226**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «La Morsella», in Vigevano.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che dall'esame del verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 7 giugno 2002 e del successivo accertamento ispettivo del 2 agosto 2002 si rileva una forte conflittualità interna a carico della società cooperativa edilizia «La Morsella», con sede in Vigevano (Pavia), di tale gravità da paralizzare l'attività del sodalizio, oltre al mancato rinnovo delle cariche sociali ed all'approvazione con notevole ritardo del bilancio al 31 dicembre 2001;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Morsella», con sede in Vigevano (Pavia), costituita in data 13 ottobre 1987, codice fiscale n. 01279650186, a rogito notaio dott. Antonio Trotta.

Art. 2.

L'avv. Daniela Mainini con studio in Milano, via Cesare Battisti n. 15, è nominata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso ad tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06227**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Pugliese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 ottobre 2001 e 17 aprile 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Pugliese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Pugliese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 16 novembre 1972 con atto a rogito del notaio dott. Gennaro Viscusi di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 27 novembre 1972, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Testa, con residenza a Torino, via San Domenico n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06235**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ci Pi e Sse - Collettivo di produzione software», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 luglio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Ci Pi e Sse - Collettivo di produzione software», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ci Pi e Sse - Collettivo di produzione software», con sede in Torino, costituita in data 1º aprile 1974 con atto a rogito del notaio dott. Mario Sicignano di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 8 maggio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Enzo Mario Napolitano, con studio in Biella, via Arnulfo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06236**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Quemada - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 ottobre 1999 e 27 novembre 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Quemada - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Quemada - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Torino, costituita in data 19 marzo 1992 con atto a rogito del notaio dott. Luca Ferrero di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 8 aprile 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ignazio Scuzzarella, con studio in Torino, via Principi D'Acaja n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06261**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Perri - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Orchestra attrazione super show 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 luglio 2000 e 29 giugno 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Piacenza nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Perri - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Orchestra attrazione super show 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Perri - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Orchestra attrazione super show 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita in data 27 giugno 1984 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Boscarelli di Ponte dell'Olio (Piacenza), omologato dal tribunale di Piacenza con decreto 3 agosto 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Osti, con studio in Bologna, via Guerrazzi n. 1/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06262**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Trasport - Soc. coop. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 dicembre 1999 e 8 novembre 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Trasport - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Trasport - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 14 luglio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Maria Pia Ansalone di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 26 agosto 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ignazio Scuzzarella, con studio in Torino, via Principi d'Acaja n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06263**

---

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil - Maiora - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Marano di Napoli e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 maggio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil - Maiora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marano di Napoli (Napoli);

Tenuto conto che la medesima, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edil - Maiora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Marano di Napoli (Napoli), costituita in data 6 novembre 1982 con atto a rogito dott. Salvatore Sica di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 8 febbraio 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Andrea Mancino, con studio in Napoli, via A. Vespucci n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06287**

---

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Angelis - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ruvo di Puglia e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 dicembre 2000, 13 luglio 2001 e 30 gennaio 2002, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Angelis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari);

Tenuto conto che la medesima, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Angelis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita in data 5 giugno 1985, con atto a rogito del notaio dott. Pietro Signorile, omologato dal tribunale di Trani (Bari), con decreto 11 luglio 1995, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Pasquale Epifani, con studio in Bari, Piazza Umberto I n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06288**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Monviso - Società a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 ottobre 2000, e 24 marzo 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Monviso - Società a responsabilità limitata» con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Monviso - Società a responsabilità limitata», con sede Torino, costituita in data 29 dicembre 1973 con atto a rogito del notaio dott. Alberto Zamparelli di Torino, omologato dal tribunale di Torino, con decreto 19 gennaio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Testa, con residenza in Torino, Via San Domenico, 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06289**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Pezza Monsignore - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sannicandro di Bari e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 aprile 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Pezza Monsignore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sannicandro di Bari (Bari);

Tenuto conto che la medesima, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Pezza Monsignore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Sannicandro di Bari (Bari), costituita in data 20 luglio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Tarsia di Bitritto (Bari), omologato dal tribunale di Bari, con decreto 16 settembre

1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Grazia Romanelli, con studio in Bari, via Borsellino e Falcone n. 23/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06290**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa mista «La Ghiacciaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Valle Sauglia e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 novembre 2000 e 14 aprile 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa mista «La Ghiacciaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Valle Sauglia (frazione di Trofarello);

Tenuto conto che la medesima, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «La Ghiacciaia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Valle Sauglia (frazione di Trofarello), costituita in data 6 giugno 1979 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Vosa di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 9 luglio 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Testa, con residenza in Torino, via San Domenico n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06291**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Quetzal a r.l.», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 novembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società «Cooperativa sociale Quetzal a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Quetzal a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), via Conforti n. 2, costituita in data 27 settembre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Notaro di Lamezia Terme (Catanzaro), omologato dal tribunale di Lamezia Terme con decreto 15 ottobre 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Cesare Marullo, con studio in Catanzaro, traversa Milano n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06299**

DECRETO 13 maggio 2003.

**Individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai fini dell'applicazione del termine di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che demanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive la individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Decreta:

1. Sono considerati «prodotti alimentari deteriorabili», ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

*a)* prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

*b)* prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

*c)* prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

*d)* tutti i tipi di latte.

2. La lista di cui al comma 1 è aggiornata sulla base dell'evoluzione dei mercati.

Roma, 13 maggio 2003

*Il Ministro:* MARZANO

**03A06275**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2003.

**Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (primo elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 654/Ric. del 31 marzo 2003, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 1° aprile 2003, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

*Lombardia*: SIGEDA S.r.l., via Boncompagni, 96/2 - 20100 Milano;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio - 72 informatica ed attività connesse - 73 ricerca e sviluppo.

Punto di primo contatto tel. 02/45491207 - e-mail p.nason@sigeda.it - fax 02/55230334 - sito internet www.sigeda.it

*Emilia-Romagna*: BETT Sistemi S.r.l., via Costituzione, 55 - 42005 Correggio (Reggio Emilia);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio - 25.24 fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.

Punto di primo contatto tel. 0522/635111 - e-mail bsistemibettsistemi.com - fax 0522/635222 - sito internet www.bettsistemi.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

*Il dirigente:* COBIS

**03A06228**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2003.

**Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005.** (Deliberazione n. 6/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 23 agosto 1989, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo — introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 — concemente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Visto inoltre il successivo art. 13 del medesimo decreto concernente la procedura di approvazione del Programma statistico nazionale;

Visti gli articoli 2, comma 4, 8, comma 1, 9, comma 3 e 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demandano alla Conferenza Stato-regioni il compito, tra l'altro, di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e dalle province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Visto il Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005 deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 26 giugno 2002;

Considerato che il Programma statistico nazionale costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali e che in tale contesto è, pertanto, necessario incrementare la qualità e la quantità delle informazioni statistiche, anche ai fini della valutazione e del monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici;

Preso atto degli esiti dell'indagine conoscitiva avviata dall'ISTAT di cui allo specifico documento concernente una stima dei costi di realizzazione del Programma statistico nazionale e ritenuto che costituisce obiettivo di medio-lungo periodo l'individuazione del costo presunto di realizzazione di ciascun progetto ricompreso nel Programma stesso;

Ritenuto di dover proseguire e consolidare nel tempo — anche attraverso specifici accordi — le attività sinora svolte informalmente, nell'ambito di questo Comitato, con la collaborazione di rappresentanti dell'ISTAT, per il monitoraggio degli indicatori relativi ai prezzi ed alle tariffe dei servizi di pubblica utilità la cui disciplina è demandata a questo Comitato;

Preso atto delle esigenze rappresentate dal Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, delle quali l'ISTAT è invitato a tenere conto nei limiti delle risorse disponibili;

Ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e delle camere di commercio, chiamate a svolgere compiti di valutazione e monitoraggio;

Considerato, altresì, che l'azione di sviluppo informativo impegna l'Istituto nazionale di statistica a svolgere un determinante ruolo di impulso e coordinamento metodologico, nel quadro di un maggior dettaglio territoriale delle informazioni, assicurandone la continuità temporale e spaziale;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica in data 10 luglio 2002;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali e Stato-regioni in data 11 luglio 2002;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 6 novembre 2002 in ordine alle quali l'ISTAT ha fornito gli opportuni chiarimenti in data 29 novembre 2002, provvedendo nel contempo ad aggiornare gli allegati 2 e 3 del paragrafo 1.3 del Programma stesso;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e le cui linee guida sono incentrate sul consolidamento e miglioramento della cultura statistica, sulla produzione, diffusione e utilizzazione della statistica e sulla diffusione di metodi e standard comuni, oltre alla formazione e al rafforzamento del sistema.

In particolare, gli obiettivi specifici di maggiore rilievo che, nel Programma, si prevede di perseguire nel triennio 2003-2005 sono i seguenti:

diffusione dei dati del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001;

riposizionamento delle statistiche demografiche sulla base dei risultati del censimento della popolazione;

riprogettazione delle indagini presso le famiglie e ristrutturazione del sistema di indagini sociali;

completamento del sistema informativo statistico sulla pubblica amministrazione;

ampliamento delle informazioni sul mercato del lavoro;

migliore e più diffuso utilizzo di dati amministrativi a fini statistici;

Invita

l'ISTAT a tenere conto, nei limiti delle risorse disponibili, delle esigenze del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie e a proseguire nell'analisi dei costi delle attività programmate, avviata con la prima indagine conoscitiva presentata unitamente al Programma oggetto dell'odierna approvazione.

Le indicazioni di cui alla presente delibera saranno oggetto di specifica attenzione in sede di approvazione dei futuri aggiornamenti annuali del Programma statistico nazionale.

Roma, 31 gennaio 2003

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2003*
*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 73*

**03A06284**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 maggio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionameto degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finaze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 699/03 del 16 aprile 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 17 aprile 2003 «per motivi che rivestono carattere di eccezionalità, a seguito di assemblea sindacale del personale».

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 17 aprile 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 maggio 2003

*Il direttore regionale f.f.:* FELTRI

**03A06260**

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Alessandria, Tortona e Novi Ligure.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Alessandria, Tortona e Novi Ligure nel giorno 11 aprile 2003.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'evento sismico che in data 11 aprile 2003 ha interessato i comuni di Alessandria, Tortona e Novi Ligure, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate ivi ubicati.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/500/2003 del 30 aprile 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 12 maggio 2003

*Il direttore regionale:* PIRANI

**03A06274**

## UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 maggio 2003.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 4 febbraio 2003 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale è stata approvata la modifica ed integrazione agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2650 dell'11 febbraio 2003 inviata al M.I.U.R.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 765 del 1º aprile 2003, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate;

Decreta

di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

«Art. 12 *(Organizzazione della facoltà di lingua e cultura italiana)*. — *Testo in vigore:*

comma 1: *(omissis)*;

punto 6):

6) corsi di diploma universitario, di laurea e scuola di specializzazione:

*a)* corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e cultura italiana destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza;

*b)* corso di diploma universitario per interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

*c)* corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

*d)* corso di laurea in comunicazione internazionale destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;

*e)* corso di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;

*f)* scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;

*Proposta di modifica:*

comma 1: *(omissis)*;

punto 6):

6) corsi di diploma universitario, di laurea e scuola di specializzazione:

*a)* corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e cultura italiana destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza;

*b)* corso di diploma universitario per interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

*c)* corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;

*d)* corso di laurea in comunicazione internazionale destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;

*e)* corso di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;

*f)* scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;

*g)* corso di laurea in comunicazione internazionale, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;

*h)* corso di laurea in tecnica pubblicitaria, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;

*i)* corso di laurea per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;

*l)* corso di laurea per la promozione della lingua italiana nel mondo, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;

*m)* corsi di laurea specialistica;

*n)* corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.».

«Art. 19 *(Titoli di studio). — Testo in vigore:*

comma 1:

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

*a)* certificati e diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento dei corsi di cui al comma 1, punto 1), lettera *a)*, del precedente art. 12, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo;

*b)* certificati o attestati, secondo quanto stabilito net regolamento didattico di Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera *b)*, ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12;

*c)* diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12;

*d)* diploma universitario, al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12;

*e)* certificati riconosciuti ai fini dei *curricula* di università di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12;

*f)* certificati di conoscenza della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12.

*Proposta di modifica:*

comma 1:

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

*a)* certificati e diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento dei corsi di cui al comma 1, punto 1), lettera *a)*, del precedente art. 12, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo;

*b)* certificati o attestati, secondo quanto stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera *b)*, ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12;

*c)* diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12;

*d)* diploma universitario, laurea, laurea specialistica, diploma della scuola di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e di secondo livello al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12;

*e)* certificati riconosciuti ai fini dei *curricula* di università di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12;

*f)* certificati di conoscenza della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12.».

Perugia, 6 maggio 2003

*Il rettore:* DE VECCHI

**03A06308**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 16 maggio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1492 |
| Yen giapponese | 133,53 |
| Corona danese | 7,4238 |
| Lira Sterlina | 0,70650 |
| Corona svedese | 9,1490 |
| Franco svizzero | 1,5074 |
| Corona islandese | 83,83 |
| Corona norvegese | 7,8540 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58637 |
| Corona ceca | 31,293 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,12 |
| Litas lituano | 3,4530 |
| Lat lettone | 0,6470 |
| Lira maltese | 0,4285 |
| Zloty polacco | 4,3335 |
| Leu romeno | 37517 |
| Tallero sloveno | 233,0852 |
| Corona slovacca | 41,046 |
| Lira turca | 1719000 |
| Dollaro australiano | 1,7736 |
| Dollaro canadese | 1,5769 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9628 |
| Dollaro neozelandese | 1,9879 |
| Dollaro di Singapore | 1,9847 |
| Won sudcoreano | 1378,87 |
| Rand sudafricano | 8,9286 |

*Cambi del giorno 19 maggio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1652 |
| Yen giapponese | 135,93 |
| Corona danese | 7,4243 |
| Lira Sterlina | 0,71320 |
| Corona svedese | 9,1869 |
| Franco svizzero | 1,5135 |
| Corona islandese | 85,29 |
| Corona norvegese | 7,9200 |
| Lev bulgaro | 1,9468 |
| Lira cipriota | 0,58637 |
| Corona ceca | 31,372 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,21 |
| Litas lituano | 3,4526 |
| Lat lettone | 0,6523 |
| Lira maltese | 0,4297 |
| Zloty polacco | 4,3337 |
| Leu romeno | 37737 |
| Tallero sloveno | 233,1123 |
| Corona slovacca | 41,045 |
| Lira turca | 1737000 |
| Dollaro australiano | 1,7808 |
| Dollaro canadese | 1,5846 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,0871 |
| Dollaro neozelandese | 1,9964 |
| Dollaro di Singapore | 2,0102 |
| Won sudcoreano | 1389,50 |
| Rand sudafricano | 9,1005 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A06416-03A06415**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Largactil».

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 228 del 16 aprile 2003*

Specialità medicinale: LARGACTIL:

«50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 007899014;

«25 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 007899026;

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 007899038;

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 007899040.

Società: Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr n. 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità Largactil, "50 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale A.I.C. n. 007899014, Largactil, "25 mg compresse rivestite con film" 25 compresse A.I.C. n. 007899026 Largactil, "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse A.I.C. n. 007899038, Largactil, "40 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 10 ml A.I.C. n. 007899040, prodotti anteriormente al 9 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 441 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 7 giugno 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06297**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cronocef».**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 239 del 16 aprile 2003*

Specialità medicinale: CRONOCEF:

«250 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 028727016;

«500 mg compresse» 6 compresse - A.I.C. n. 028727028;

«125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 028727030;

«250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Conservatorio n. 17 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Cronocef, «250 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 028727016, Cronocef, «500 mg compresse» 6 compresse - A.I.C. n. 028727028, Cronocef, «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 028727030, Cronocef, «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042, prodotti anteriormente al 22 febbraio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 2 del 20 gennaio 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 21 agosto 2003. Parimenti, è prorogato fino al 21 agosto 2003, il provvedimento n. 776 del 9 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06293**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daycef»**

*Estratto decreto n. 137 del 18 aprile 2003*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Elbea Pharma S.r.l., con sede in via Sella Quintino n. 4 - Milano, con codice fiscale n. 13219140152.

Specialità medicinale: DAYCEF.

Confezione:«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml. - A.I.C. n. 034456018,

è ora trasferita alla società: Sarda pharmaceutica S.r.l., con sede in via Castiglione n. 92/B - Cagliari, con codice fiscale n. 02750310928.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06298**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxaquin»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 262 del 7 maggio 2003*

Specialità medicinale: MAXAQUIN: 5 compresse 400 mg - A.I.C. n. 027943048.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Conservatorio n. 17 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Maxaquin, 5 compresse 400 mg - A.I.C. n. 027943048, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 505 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 22 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06294**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eupres»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 263 del 7 maggio 2003*

Specialità medicinale: EUPRES:

21 compresse 100 + 25 mg - A.I.C. n. 024728038;

«mite» 21 compresse 50 + 25 mg - A.I.C. n. 024728065.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Conservatorio n. 17 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Eupres, 21 compresse 100 + 25 mg - A.I.C. n. 024728038, Eupres, «mite» 21 compresse 50 + 25 mg - A.I.C. n. 024728065, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 504 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 22 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06295**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nifedicor».**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 265 del 7 maggio 2003*

Specialità medicinale: NIFEDICOR:

30 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024608010;

50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024608022;

50 capsule 20 mg - A.I.C. n. 024608034;

gocce orali 30 ml 2% - A.I.C. n. 024608046;

«retard» 50 compresse mg 20 - A.I.C. n. 024608059;

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Conservatorio n. 17 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Nifedicor, 30 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024608010, Nicofedicor, 50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024608022, Nifedicor, 50 capsule mg 20 - A.I.C. n. 024608034, Nifedicor, gocce orali 30 ml 2% - A.I.C. n. 024608046, Nifedicor, «retard» 50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 024608059, prodotti anteriormente al 21 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 505 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 20 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06292**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizar»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 266 del 7 maggio 2003*

Specialità medicinale: MIZAR - 12 compresse uso orale 375 mg - A.I.C. n. 028906028.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Conservatorio n. 17 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità Mizar, 12 compresse uso orale 375 mg, A.I.C. n. 028906028, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 503 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 22 maggio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A06296**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Conferimento di onorificenze al merito del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2003 è conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Belardinelli Angelo - Schmutz e Cie - Ginevra Svizzera;

Benincasa Pietro - SBB CFF FFS Ferrovie Stato Svizzero - San Gallo Svizzera;

Berluti Fulvio - Usinor Industeel - Charleroi Belgio;

Berti Umberto - Cockerill Sambre S.A. - Seraing Belgio;

Bruni Giovanni - Impresa Edile C F E - Montigny Le Tilleul Belgio;

Cafagna Luigi - Gulf Hygenic Industry - Riad Arabia Saudita;

Campioni Franco - The Manor House Hotel & Golf Club - Wiltshire Inghilterra;

Cappelli Enrico - Cockerill Sambre S.A. - Seraing Belgio;

Catalfamo Giovanni - Ival Concessionaria Iveco S.p.a. - Algeri Algeria;

Catellani Sergio - SME Société Moderne d'Entreprise - Parigi Francia;

Delpoio Eugenio - Riverside Sandwich Bar - Londra Inghilterra;

De Martin Pinter Pio - SIGG AG - Frauenfeld Svizzera;

De Palma Domenico - Ditta Robert Bosch Gmbh - Stoccarda Germania;

Di Gaspero Franco - Muyle Electro Machinery - Marcinelle Belgio;

Garro Mario - Metallwerke Klöß sarl - Maulbronn Germania;

Iacona Giuseppe - Caterpillar Belgium S.A. - Charleroi Belgio;

Imperatrice Nicola - Induni & CIE SA - Ginevra Svizzera;

Invernizzi Giuliano - Gruppo Pirelli SIRTI S.p.a. - Riad Arabia Saudita;

Malandrino Giuseppe - Dralon GmbH - Dormagen Germania;

Mantovani Enzo - Swarovski Optic K.G. - Absam Germania;

Marti Antonio - Metropolitan Restaurants Ltd - Londra Inghilterra;

Mellini Remo Giovanni - Isbirligi Ve Ticaret A.S. - Smirne Turchia;

Melograno Aldo - BP Köln GmbH - Colonia Germania;

Nicoletti Rocco - Sudol S.r.l. - Eislingen Germania;

Nicosanti Giuseppe - Ferrovie dello Stato italiane - Innsbruck Austria;

Oldani Luigi - Freemans PCL - Londra inghilterra;

Olimpi Giovanni - Paradiso e Inferno Restaurant - Londra Inghilterra;

Paoloni Carlo - Langnese-Iglo GmbH - Stoccarda Germania;

Piccioli Enrico - Transfield Pty Ltd - Sidney Australia;

Polese Luigi - Cockerill Sambre S.A. - Seraing Belgio;

Pulerà Elio Giuseppe - Bayer Faser GmbH - Dormagen Germania;

Reina Giacomina - Fiat Auto Ireland Ltd - Dublino Irlanda;

Roman Vals Renato - Argo-Wiggins S.A. - Nivelles Belgio;

Salerno Cosimo - Rafi GmbH & Co. KG - Stoccarda Germania;

Stefanutti Bruno - Compagnie d'Entreprises C.F.E. - Bruxelles Belgio;

Tomat Nelino - Compagnie d'Entreprises C.F.E. - Bruxelles Belgio;

Zilli Lieto - J. Delens S.A. - Bruxelles Belgio;

Zingale Salvatore - Cockerill Sambre Carlam - Charleroi Belgio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2003 è concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» ai lavoratori deceduti in data 4 maggio 1954 a Ribolla (Grosseto).

**03A06285-03A06286**

## COMUNE DI BRACIGLIANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bracigliano (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 2003 le aliquote d'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1. unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 e della circolare 25 maggio 1999, n. 314/E: aliquota 0,5 per mille - detrazione € 103,29;

2. altri immobili: aliquota 0,7 per mille.

*(Omissis).*

**03A06253**

## COMUNE DI CERVESINA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cervesina (provincia di Pavia) ha adottato il 21 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A06272**

## COMUNE DI DESANA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Desana (provincia di Vercelli) ha adottato il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di applicare nel comune di Desana, per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nelle seguenti misure:

*a)* 5 per mille aliquota ordinaria;

*b)* 2 per mille aliquota agevolata speciale;

*c)* 4 per mille aliquota minima;

e di proporre al consiglio comunale:

1. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 104,00 per l'anno 2003.

2. l'adozione di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

*(Omissis).*

**03A06270**

## COMUNE DI FRONTONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Frontone (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato:

| N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote % |
|---|---|---|
| 1 | abitazione principale | 5,5 |
| 2 | abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (figli e/o genitori) | 5,5 |
| 3 | abitazioni locate come abitazione principale | 5,5 |
| 4 | immobili classificati con categoria C/1 C/2 C/3 C/4 D/1 D/2 D/6 a condizione che l'attività sia svolta nell'unità immobiliare medesima direttamente dal soggetto passivo | 5,5 |
| 3 | altri fabbricati | 7,0 |
| 4 | aree fabbricabili | 7,0 |

2) di determinare, per l'anno 2003 la detrazione di imposta come da prospetto che segue:

| N.D. | Tipologia degli immobili | Detrazione (Euro in ragione annua) |
|---|---|---|
| 1 | abitazione principale | 103,291 |
| 2 | abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (figli e/o genitori) | 103,291 |

*(Omissis).*

**03A06265**

## COMUNE DI FROSINONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Frosinone ha adottato il 5 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Aliquote:

6 per mille: aliquota ordinaria;

7 per mille: abitazione non locate da almeno due anni;

5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze, nonché abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti primo grado;

4 per mille:

unità abitative locate ai sensi della legge n. 431 del 1998;

unità irumobiliari site nel centro storico e relative:

1. foglio catastale 64 e 64/A già MU, comprendenti le seguenti vie e vicoli: Angeboni-Ara Priora - Battisti - Belvedere - V.lo del Boia - Borgo Osteria - Campagiorni 2 - Carbonaro - Cavour - del Campo (ora via Ciamarra fino alla partita n. 2237 lato sinistro e partita n. 1620 lato destro) - del Cipresso - Cavatone (ora via A. de Gasperi) - Colle Tinello - Ferrarelli - Forma - Garibaldi - Giardino - Giordano Bruno - Guglielmi - Maccari - S. Martino - Minghetti - Moccia - Muro Rotto - Musa - Pagliare Bruciate - Paleario (da Largo Grande - lato sinistro) - Pescheria - Plebiscito - Rattazzi - Repubblica - Ricciotti - Rosati - V.lo Sabellico - Sella - S. Simeone - XX settembre - Corso Vittorio Emanuele - strada provinciale Frosinone Gaeta (fino alla partita 3292 lato sinistro); Piazze: Campagiorni - Cavour - Cairoli - Diamanti - Garibaldi - Libertà - Mazzini - Paleario - Ricciotti - Sella - S. Maria;

2. foglio catastale 18: limitatamente alla via Cesare Battisti e Marco Minghetti;

3. foglio catastale 19: limitatamente alla via e Largo A. Paleario;

2. Detrazioni:

€ 130,00 - abitazione principale e relative pertinenze, nonché abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti primo grado;

€ 207,00 - per le abitazioni principali di famiglie con presenza di componenti colpiti da invalidità oltre il 90%.

*(Omissis).*

**03A06273**

## COMUNE DI LANDIONA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Landiona (provincia di Novara) ha adottato il 3 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare per l'anno 2003 al 5 per mille l'aliquota da applicare, nonché in € 113,63 la detrazione da applicare alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A06266**

## COMUNE DI LUNGAVILLA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lungavilla (provincia di Pavia) ha adottato il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'aliquota del 6 per mille sull'imposta comunale sugli immobili, senondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

1) Di fissare, per l'anno 2003, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di € 103,30.

2) Di stabilire l'importo della maggiore detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

*(Omissis).*

TABELLA DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

| Componenti nucleo familiare | € 181,00 1ª fascia | € 155,00 2ª fascia | € 130,00 3ª fascia |
|---|---|---|---|
| 1 persona | 4.648,11 | 5.525,05 | 6.445,89 |
| 2 persone | 7.597,08 | 9.117,01 | 10.636,42 |
| 3 persone | 9.761,03 | 11.713,24 | 13.665,44 |
| 4 persone | 11.723,57 | 13.995,98 | 16.299,37 |
| 5 persone | 13.582,81 | 16.268,39 | 19.015,94 |
| 6 persone | 15.390,41 | 20.658,27 | 24.015,24 |

N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti del nucleo famigliare e i rispettivi redditi complessivi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1) le maggiori detrazioni sono applicate alle unità immobiliari classificate nelle categorie A\3, A\4, A\5, A\6, aventi un valore catastale non superiore a € 30.987,41, adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:

*A)* pensionati;

*B)* coniuge a carico di pensionati;

*C)* disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento);

*D)* lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 2002);

*E)* portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70%;

*F)* contribuente nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'ASL Pavia.

2) il reddito del nucleo famigliare è costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta.

3) si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo famigliare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di inunobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale).

4) è considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione cne la stessa non risulti locata.

5) per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Lungavilla entro il 25 giugno 2003.

*(Omissis).*

**03A06269**

## COMUNE DI MARIGLIANELLA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mariglianella (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis);*

Di confermare in questo comune per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria = 6 per mille;

aliquota agevolata = 5,5 per mille = prima abitazione;

aliquota agevolata = terreni;

aliquota agevolata = fabbricati ad uso diverso dall'abitazione;

aliquota agevolata = aree fabbricabili,

sulla prima abitazione la detrazione di € 103,30 con la seguente agevolazione:

da € 103,30 a € 154,94 nei seguenti casi:

*a)* pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 12.911,43, più € 826,34 per ogni persona a carico;

*b)* portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 12.911,43 più € 826,34 per ogni persona a carico;

*c)* famiglie numerose con nucleo familiare composte da sei o più componenti al 1° gennaio 2003, con reddito familiare, riferito all'anno 2002, non superiore a € 7.230,40 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratore dipendente e non superiore a € 5.681,03 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratori autonomi;

*d)* disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di € 12.911,43 più € 826,34 per ogni persona a carico;

*e)* lavoratori in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di € 12.911,43 più € 826,34 per ogni persona a carico.

L'agevolazione di cui sopra viene concessa a condizioni che nessun familiare dimorante nell'appartamento possieda al 1º gennaio 2003 altre proprietà immobiliari (fabbricati e terreni) oltre quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:

*(Omissis).*

**03A06259**

## COMUNE DI MONTECARLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montecarlo (provincia di Lucca) ha adottato il 17 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue:

abitazione principale, 5 per mille;

pertinenze dell'abitazione principale, 5 per mille;

terreni agricoli, 6 per mille;

fabbricati diversi dall'abitazione principale, 6,6 per mille;

aree fabbricabili, 7 per mille;

*(Omissis).*

2) di riconoscere le agevolazioni inerenti la maggiore detrazione per l'abitazione principale nelle misura in appresso specificate:

1. Detrazione pari a € 361,52 per persone ultrasessantenni in possesso dei seguenti requisiti:

proprietari o detentori di diritto reale di uso-usufrutto-abitazione della sola unità immobiliare utilizzata come abitazione principale oltre all'eventuale pertinenza non appartenente alle categorie catastali A1 - A8 - A9;

non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale;

titolari di reddito complessivo derivante unicamente da pensione di importo lordo annuo non superiore a € 8.263,21;

2. Detrazione pari a € 258,23 per persone ultrasessantenni in possesso dei seguenti requisiti:

proprietari o detentori di diritto reale di uso-usufrutto-abitaziofle della sola unità immobiliare utilizzata come abitazione principale oltre all'eventuale pertinenza non appartenente alle categorie catastali A1 - A8 - A9;

non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale;

titolari di reddito complessivo riferito al nucleo familiare derivante unicamente da pensione di importo lordo annuo non supepore a € 14.977,25;

3) di stabilire per l'anno corrente che le richieste per fruire delle agevolazioni predette devono essere presentate entro e non oltre la data prevista per il versamento dell'acconto su apposita modulistica predisposta dall'ufficio.

*(Omissis).*

**03A06268**

## COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montecchia di Crosara (provincia di Verona) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di determinare l'anno 2003 le seguenti aliquote ICI e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

| Fabbricato | Aliquota | Detrazione |
|---|---|---|
| Unità immobiliare adibita a prima abitazione | 6 per mille | € 103,29 |
| Tutti gli altri fabbricati | 6 per mille | € 0,00 |

*(Omissis).*

**03A06267**

## COMUNE DI PENNA IN TEVERINA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Penna in Teverina (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

*a)* a carico di proprietari che risiedono nell'immobile (prima casa): tariffa del 5,5 per mille;

*b)* a carico di proprietari che non risiedano nell'immobile (seconda casa ecc.): tariffa del 6 per mille;

*c)* a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi volti al recupero della unità immobiliare in oggetto, perché inagibili o inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili di interesse artistico od architettonico, o infine volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero all'utilizzo di sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata del 4%;

*d)* detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 103,30;

*(Omissis).*

**03A06252**

## COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pietraferrazzana (provincia di Chieti) ha adottato il 6 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di stabilire che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicabile per l'anno 2003, è fissata nel modo seguente:

cinque per mille per l'abitazioni principali di residenza;

sei per mille per tutte la altre unità immobiliari.

2) Di dare atto che per le abitazioni principali di residenza le detrazioni saranno per tutti gli aventi diritto di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A06264**

## COMUNE DI ROSSANO VENETO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rossano Veneto (provincia di Vicenza) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

*a)* di confermare l'aliquota del 4,5 per mille:

per i fabbricati di categoria A, limitatamente alla sola abitazione principale, intendendo per tale, quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

per le pertinenze dell'abitazione principale (intendendosi come tali le cose immobili di cui all'art. 817 del C.C., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche), sebbene iscritte in catasto separatamente;

per i fabbricati di categoria B, C, D, terreni agricoli ed aree edificabili;

per le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito ai suoi ascendenti e/o discendenti in linea retta (senza applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale), a condizione che venga presentata comunicazione all'ufficio gestione delle entrate nel termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi dell'anno d'imposta 2003;

*b)* di confermare altresì per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 7 per mille:

per i fabbricati di categoria A che non risultano adibiti ad abitazione principale e le loro relative pertinenze;

per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni);

*c)* di confermare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura unica di € 103,291 (L. 200.000);

*(Omissis).*

**03A06250**

## COMUNE DI SALERNO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Salerno ha adottato il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote e le agevolazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle stesse misure deliberate per l'anno 2002 con la delibera di giunta comunale n. 134 del 13 febbraio 2002.

2. Per effetto di quanto disposto al punto uno del presente atto deliberativo per l'anno 2003 si applicano le seguenti aliquote ed agevolazioni:

*a)* aliquota del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale aliquota si estende alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta e collaterale entro il secondo grado, a condizione che gli stessi vi risiedono e limitatamente al solo periodo di residenza anagrafica. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze, ovvero alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche;

*b)* aliquota del 6 per mille, per i fabbricati ricompresi nelle seguenti categorie catastali:

A2 - abitazioni di tipo civile;

A3 - abitazioni di tipo economico;

A4 - abitazioni di tipo popolare;

A5 - abitazioni di tipo ultrapopolare;

A6 - abitazioni di tipo rurale,

concessi in locazione con contratti stipulati in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998;

*c)* aliquota del 9 per mille, per i fabbricati ricompresi nella categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10, non locati, tenuti a disposizione o destinati ad uso non abitativo. Tale aliquota è applicata per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si è protratta tale situazione;

*d)* l'aliquota del 7 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*;

*e)* per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione è fissata nella misura di € 103,29 (L. 200.000);

*f)* relativamente all'aliquota del 6 per mille di cui al precedente punto 1), lettera *b)*, i soggetti interessati dovranno presentare al comune di Salerno - servizio I.C.I. - nei termini di scadenza previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.C.I., una specifica istanza/dichiarazione. Da tale istanza/dichiarazione dovranno potersi individuare tutti i dati necessari, ovvero quelli catastali e quelli identificativi del contratto di locazione stipulato, ivi compresi quelli relativi alla registrazione dello stesso.

Tale aliquota sarà applicata per l'anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'efficacia dei singoli contratti di locazione in questione.

A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

*(Omissis).*

**03A06251**

## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Vincenzo la Costa (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare le seguenti aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, di questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

2) dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrà tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di fissare un'aliquota agevolata al 3 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4) di ridurre del 50% l'importo dovuto, in sede di liquidazione, per la prima casa ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 in favore degli invalidi civili al 100% capofamiglia monoreddito derivante esclusivamente da pensione o assegno di invalidità, fatto salvo diversa regolamentazione o disposizione da parte dell'organo consiliare in sede di approvazione del bilancio;

*(Omissis).*

**03A06255**

---

## COMUNE DI SCARPERIA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Scarperia (provincia di Firenze) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di confermare per l'anno 2003 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

7 per mille aliquota ordinaria;

6,5 per mille per le unità immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale «C» (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia);

5 per mille in favore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o delle unità immobiliari ad essa equiparate ai sensi del vigente regolamento I.C.I. di questo ente;

*(Omissis).*

**03A06254**

---

## COMUNE DI TAORMINA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Taormina (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis);*

1) di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4%, limitatamente per le unità immobiliari oggetto di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

2) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille:

*a)* per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Taormina;

*b)* unità immobiliari di cui all'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;

*c)* unità immobiliari, di proprietà od in usufrutto a contribuenti residenti, date in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Taormina, alle seguenti condizioni:

I) che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini IRPEF non superiore a € 12.911,42, dichiarati per l'anno d'imposta precedente;

II) che gli stessi non posseggano altri immobili, né usufruiscano di immobili di proprietà del coniuge, nel territorio del comune di Taormina o nei comuni limitrofi;

III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune di Taormina entro e non oltre il 30 aprile 2003, e comprovino che sono nelle condizioni predette;

3) di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili:

*a)* unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (alberghi) di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;

*b)* unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;

4) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,95 per mille, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C01 e D, non previste nel precedente punto 3, di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;

5) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille per le rimanenti categorie di immobili, non previsti nei precedenti punti 1, 2, 3, e 4, sempre di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;

6) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille per le seconde abitazioni, non locate, di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera *c)*;

7) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille, per tutte le categorie di immobili di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina.

*(Omissis).*

**03A06258**

---

## COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trivignano Udinese (provincia di Udine) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis);*

di modificare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 relativa all'abitazione principale così come definita dall'art. 8 del regolamento comunale e per le pertinenze dell'abitazione principale (garage, tettoie, ecc.) nella misura del 4,25 per mille;

di confermare in 5,5 per mille per gli altri immobili ed aree come definiti dal regolamento comunale;

di stabilire in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale e l'abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado: genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle); di tale concessione in uso gratuito deve essere data comunicazione al comune;

*(Omissis).*

**03A06257**

## COMUNE DI VILLASTELLONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villastellone (provincia di Torino) ha adottato il 19 dicembre 2002 e il 27 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

abitazione principale dei soggetti passivi: 5 per mille;

altri immobili diversi dall'abitazione principale: 7 mille;

2) di confermare per l'anno d'imposta 2003 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili per unità immobiliare adibite ad abitazione principale a € 124,00.

*(Omissis).*

**03A06271**

## COMUNE DI VINCHIO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vinchio (provincia di Asti) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis);*

Per l'anno di imposta 2003, nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ed in € 103,30 la detrazione da applicare al tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

**03A06256**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501116/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 5 2 1 *

€ 0,77